

XVIII legislatura

**Testi a fronte dei disegni di legge AA.SS. nn. 63, 86,
164, 438, 572, 609, 843, 866, 965, 984, 1044 e 1177,
in materia di consumo di suolo**

luglio 2019
n. 151



servizio studi del Senato

Ufficio ricerche nei settori dell'ambiente e del territorio

testo a fronte



SERVIZIO STUDI

TEL. 066706-2451

studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVIII legislatura

**Testi a fronte dei disegni di legge AA.SS. nn. 63, 86,
164, 438, 572, 609, 843, 866, 965, 984, 1044 e 1177,
in materia di consumo di suolo**

luglio 2019
n. 151

a cura di: L. Iannetti
ha collaborato: M. Mercuri

Classificazione Teseo: Difesa del suolo; Tutela del paesaggio; Zone agricole; Ricostruzioni
e ristrutturazioni edilizie

P R E M E S S A

Sono attualmente all'**esame congiunto** delle Commissioni riunite 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato i disegni di legge n. [63](#), [86](#), [164](#), [438](#), [572](#), [609](#), [843](#), [866](#), [965](#), [984](#), [1044](#) e [1177](#), in materia di **consumo di suolo**.

A livello europeo, la [Strategia tematica per la protezione del suolo del 2006](#) ha sottolineato la necessità di ridurre gli effetti negativi del consumo di suolo, individuando, poi, con la [Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse](#), l'obiettivo di un **consumo di suolo** - inteso come incremento dell'occupazione netta di terreno - **pari a zero** da raggiungere, in Europa, entro il **2050**.

Il presente dossier pone a confronto i **testi dei disegni di legge all'esame**, esame in relazione al quale è stata accolta dalle Commissioni riunite la proposta di costituire un Comitato ristretto, in considerazione della necessità di pervenire alla definizione di un quadro normativo organico in materia.

Per ulteriori approfondimenti, nel quadro dei principi dettati dalla Costituzione, si rinvia al dossier del Servizio Studi del Senato n. [109](#) del 2019, che analizza il quadro della normativa adottata a livello regionale, con particolare riferimento al tema del consumo di suolo, della rigenerazione urbana, delle regole in materia urbanistica e di pianificazione territoriale.

Sui provvedimenti attualmente all'esame delle Commissioni riunite, si ricorda che è stato svolto un ampio ciclo di audizioni, [consultabili](#) nella pagina web delle Commissioni.

TESTO A FRONTE - DDL CONGIUNTI IN MATERIA DI CONSUMO DI SUOLO

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
<i>Disposizioni in materia di riqualificazione e e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale</i>	<i>Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate</i>	<i>Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio</i>	<i>Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate</i>	<i>Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare</i>	<i>Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo</i>	<i>Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale</i>	<i>Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico</i>	<i>Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo</i>	<i>Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo</i>	<i>Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate</i>	<i>Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali</i>
Art. 1. <i>(Individuazione e delle aree degradate e interventi di rigenerazione urbana)</i>	Art. 1. <i>(Finalità e ambito della legge)</i>	Art. 1. <i>(Finalità, principi e ambito di applicazione)</i>	Art. 1.		Art. 1. <i>(Finalità e ambito della legge)</i>	Art. 1. <i>(Finalità e ambito della legge)</i>	Art. 1. <i>(Oggetto e finalità)</i>	Art. 1. <i>(Finalità)</i>	Art. 1. <i>(Finalità e ambito della legge)</i>	Art. 1. <i>(Finalità, principi ed ambito di applicazione)</i>	Art. 1. <i>(Finalità e ambito della legge)</i>
1. I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali e nel caso delle città metropolitane all'interno degli strumenti di programmazione e pianificazione integrata strategica d'area vasta, le aree urbane, periferiche e non, caratterizzate da degrado, da sottoporre a interventi di rigenerazione urbana,	1. La presente legge, in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione, con la Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e semi-naturali, al fine di promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività	1. La presente legge, in conformità agli articoli 9, 41, 42, 44 e 117 della Costituzione e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, stabilisce i principi fondamentali per la tutela del suolo e delle sue funzioni, anche al fine di promuovere e tutelare l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola nonché di impedire	1. Al fine di proseguire la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, e in particolar modo di favorire la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e di degrado sociale dei minori, il Comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, istituito con decreto del Presidente del		1. La presente legge detta principi fondamentali dell'ordinamento o ai sensi degli articoli 9 e 117 della Costituzione, per la valorizzazione e la tutela dei terreni agricoli, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non	1. La presente legge, in conformità con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione, con la Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle	1. La presente legge detta principi fondamentali in materia di pianificazione del territorio per il contenimento del consumo del suolo, la mitigazione e la compensazione degli impatti ambientali provocati, l'orientamento degli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate degradate e le aree ad uso produttivo dismesse da riqualificare, anche al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente.	1. Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di garantire la protezione e la gestione sostenibile dei suoli e l'adattamento ai cambiamenti climatici, anche per garantire la sicurezza della filiera alimentare. 2. Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate attraverso l'adozione delle linee guida di cui all'articolo	1. La presente legge, in coerenza con gli articoli 9, 42, 44 e 117 della Costituzione, con la Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare	1. La presente legge ha per fine l'uso razionale del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali, allo scopo di coniugare lo sviluppo economico, sociale ed infrastrutturale con la tutela dei valori ambientali, paesaggistici e della sicurezza dal rischio idrogeologico. 2. La presente legge detta i principi fondamentali della materia del governo del territorio che	1. La presente legge, in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione, con la Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
<p>ambientale e sociale.</p> <p>2. Per rigenerazione urbana si intende un insieme di interventi riguardanti edifici pubblici e privati, con destinazione d'uso residenziale, produttiva o commerciale, nonché spazi pubblici o destinati a servizi pubblici, che attraverso iniziative di demolizione e ricostruzione, riqualificazione e edilizia, sostituzione edilizia, ristrutturazione e nuova costruzione, al fine di ottenere una riqualificazione sociale e un rilancio economico delle aree di cui al comma 1, perseguano almeno una delle seguenti finalità, anche in accordo, con riferimento alle lettere da f) a p), con le priorità europee delineate dalla Politica europea di</p>	<p>agricola, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico, delle strategie di mitigazione e di adattamenti ai cambiamenti climatici, della riduzione dei fenomeni che causano erosione e perdita di materia organica e di biodiversità.</p> <p>2. Il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione del consumo di suolo, costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree identificate, introdotte dalla legislazione statale e regionale, il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse. Nell'ambito</p>	<p>l'ulteriore consumo di suolo.</p> <p>2. Il suolo, in quanto risorsa non rinnovabile e non sostituibile, come definito al comma 1 dell'articolo 2, svolge un ruolo fondamentale per la sopravvivenza degli esseri viventi sull'intero pianeta ed è in grado di fornire una pluralità di benefici che rendono non più differibili azioni volte a preservarlo integralmente da ulteriori possibili trasformazioni che ne compromettano in modo irreversibile la capacità di sostenere le produzioni alimentari e di fornire gli altri servizi ecosistemici.</p> <p>3. La conformazione geomorfologica del territorio nazionale e la cementificazione di alcune aree del Paese impongono una rigorosa tutela dei suoli liberi non impermeabilizzati per salvaguardare gli spazi vitali connessi al benessere dei cittadini e delle comunità, per garantire gli usi agricoli, il</p>	<p>Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 26 ottobre 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è trasformato nel Comitato nazionale permanente per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate e la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale dei minori.</p> <p>2. La composizione, la nomina dei componenti e il funzionamento del Comitato restano disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015.</p> <p>3. I comuni interessati trasmettono i progetti di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, entro il 30</p>		<p>rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici.</p> <p>2. Le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, di contenimento del consumo di suolo e di sviluppo territoriale sostenibile sono coordinate con la pianificazione territoriale e paesaggistica.</p> <p>3. Le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali perseguono la tutela e la valorizzazione della funzione agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo e l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, privilegiando gli interventi di riutilizzo e di recupero di aree urbanizzate.</p>	<p>superfici agricole, naturali e seminaturali, al fine di promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli effetti dell'inquinamento dell'aria e degli eventi di dissesto idrogeologico, delle strategie di mitigazione e di adattamenti ai cambiamenti climatici, della riduzione dei fenomeni che causano erosione, perdita di materia organica e di biodiversità.</p> <p>2. Il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione del consumo di suolo, costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione statale e regionale, il</p>	<p>2. La Repubblica tutela la risorsa del suolo e le funzioni che essa svolge in quanto elemento essenziale per la vita degli ecosistemi e del genere umano. Per «suolo» s'intende lo strato superiore della crosta terrestre, costituito da componenti minerali, organici, acqua, aria e organismi viventi. Esso rappresenta l'interfaccia tra terra, aria e acqua e ospita gran parte della biosfera.</p> <p>3. Il suolo non edificato costituisce una risorsa il cui consumo comporta oneri diretti e indiretti a carico della collettività. La trasformazione dello stato del suolo causata dall'espansione delle aree urbane è suscettibile di contribuzione in ragione dell'impatto che determina sulla risorsa suolo, ferma restando la disciplina abilitativa applicabile a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti.</p>	<p>5, comma 2, nel rispetto dei seguenti criteri:</p> <p>a) mantenere le funzioni ed i servizi ecosistemici dei suoli prevenendo il loro degrado;</p> <p>b) riportare i suoli degradati, ove tecnicamente possibile, ad un livello di funzionalità corrispondente alla loro naturale potenzialità, considerando anche i costi del ripristino del suolo;</p> <p>c) migliorare la gestione del suolo tenendo presenti i cambiamenti climatici, tutelando i suoli integri dal punto di vista della funzionalità e dei servizi ecosistemici e favorendo il miglior uso di suoli già compromessi.</p> <p>3. Le finalità di cui ai commi 1 e 2 sono attuate mediante le</p>	<p>riguardo alle superfici agricole, naturali e seminaturali, ai fini di promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamenti ai cambiamenti climatici, nonché della riduzione dei fenomeni che causano erosione, perdita di materia organica e di biodiversità.</p> <p>2. Il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione del consumo di suolo, costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio, nonché strategie di trasformazione che devono</p>	<p>costituiscono determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, da garantire su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.</p> <p>3. La pianificazione territoriale, esercitata alle diverse scale secondo l'articolazione amministrativa del territorio nazionale, è lo strumento principale per conseguire l'uso razionale del suolo e delle risorse naturali.</p> <p>4. La presente legge individua, in particolare, nel riuso del patrimonio edilizio esistente la scelta ottimale per contenere il consumo di suolo, promuovendone l'attuazione.</p>	<p>particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree naturali e seminaturali, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile, in una strategia di sviluppo sostenibile di fondamentale importanza per l'equilibrio ambientale, la salvaguardia della salute, la tutela degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto idrogeologico.</p> <p>2. In coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, su tutto il territorio nazionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo.</p> <p>3. Il riuso e la rigenerazione</p>

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
coesione 2014-2020: a) conseguire una riduzione e un efficientamento significativi dei consumi idrici ed energetici, agendo sulle prestazioni degli edifici, sul risparmio e sulla produzione di energia da fonti rinnovabili; b) mettere in sicurezza gli edifici da un punto di vista statico; c) prevedere la bonifica di aree, nonché la qualificazione naturalistica di spazi pubblici; d) migliorare la gestione e la raccolta differenziata dei rifiuti; e) incentivare la mobilità intermodale e sostenibile; f) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;	delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi. 3. Al fine della verifica dell'insussistenza di alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella	miglioramento della sovranità agro-alimentare, la conservazione della biodiversità e la fertilità del suolo. Le terre idonee a fini agricoli rappresentano una parte minima della superficie complessiva e necessitano di interventi di tutela e di salvaguardia. 4. Le istituzioni pubbliche sono responsabili, ciascuna per le rispettive competenze, della tutela e della salvaguardia del suolo, come specificato dalla presente legge. Ciascun cittadino ha il diritto e il dovere di contribuire all'effettiva realizzazione delle politiche a ciò indirizzate nell'interesse delle generazioni presenti e future. 5. Il riuso e la rigenerazione urbana evitano l'ulteriore consumo di suolo e sono principi fondamentali nel governo del territorio. 6. Gli organi competenti adeguano alle	giugno di ciascun anno. 4. Il Comitato valuta i progetti dei comuni sulla base dei criteri già definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015 e tra questi la riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e di degrado sociale dei minori mediante l'impiego di edifici dismessi e inutilizzati per iniziative sociali, sportive e culturali a favore degli stessi, ove tali strutture siano ubicate in zone adatte a tali scopi. 5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rifinanziato con una dotazione pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. 6. Il rappresentante del Governo con delega alle pari opportunità			consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di		seguenti attività: a) valutazione quantitativa delle funzioni e dei servizi ecosistemici, come definiti dall'articolo 3, finalizzata al loro utilizzo sostenibile; b) individuazione dei principali rischi che incombono sulla risorsa suolo e che ne determinano la perdita della capacità di svolgere funzioni e servizi ecosistemici, con successiva identificazione delle aree attualmente o potenzialmente minacciate dal degrado; c) individuazione dei piani d'azione specifici per ogni tipo di rischio con predisposizione di misure finalizzate alla protezione delle funzioni del suolo. Le misure di cui alla presente lettera riguardano sia	essere considerate prioritarie e preordinate. Fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione statale e regionale, il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana comporta la necessità di		urbana, oltre alla limitazione del consumo di suolo, costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione regionale, il consumo di suolo è consentito comunque nei casi in cui non esistono sul territorio comunale alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse, prescindendo dalla titolarità della medesima area. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità degli insediamenti produttivi e delle opere pubbliche e di pubblica utilità, diverse dalle infrastrutture stradali e ferroviarie e da altri interventi

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
<p>g) migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), nonché il loro utilizzo e qualità;</p> <p>h) migliorare la competitività delle piccole e medie imprese;</p> <p>i) sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;</p> <p>l) promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione e la gestione dei rischi;</p> <p>m) preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'efficienza delle risorse;</p> <p>n) promuovere il trasporto sostenibile e migliorare le infrastrutture di rete;</p> <p>o) promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e</p>	<p>rigenerazione delle stesse, di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano orientano l'iniziativa dei comuni, disciplinando le modalità attraverso le quali gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specificano e motivano puntualmente l'eventuale necessità di consumo di suolo identificato.</p> <p>4. La pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegua alle norme di cui alla presente legge, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati e la conservazione delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli, ai fini del contenimento del consumo di suolo, fatte salve le previsioni di maggiore tutela in essa contenute.</p> <p>5. Le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali favoriscono la destinazione agricola e l'esercizio di pratiche agricole e perseguono la tutela</p>	<p>disposizioni della presente legge tutti gli strumenti di monitoraggio e di governo del territorio, compresi quelli di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, a tutti i livelli amministrativi, e i sistemi informativi territoriali, individuando il riuso e la rigenerazione urbana quali azioni prioritarie.</p> <p>7. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 42 della Costituzione. I comuni, singoli o associati, nell'esercizio delle proprie funzioni, hanno facoltà di intervenire affinché sia ripristinata la funzione sociale o salvaguardata la tutela dell'interesse generale della proprietà, se necessario anche attraverso l'esercizio di poteri autoritativi volti all'attribuzione di destinazioni d'uso pubbliche dei beni abbandonati o inutilizzati nonché alla conseguente acquisizione del bene stesso al patrimonio comunale, come bene comune, al fine di destinarlo,</p>	<p>trasmette, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione alle Camere contenente un'indicazione analitica dei progetti presentati e quelli finanziati.</p> <p>7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.</p>			<p>approvazione della progettazione definitiva degli interventi.</p> <p>3. Al fine della verifica dell'insussistenza di alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse di cui al comma 2, le regioni e le province autonome orientano l'iniziativa dei comuni e delle città metropolitane, disciplinando le modalità attraverso le quali gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specificano e motivano puntualmente la necessità di consumo di suolo ineditato.</p> <p>4. La pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegua alle norme di cui alla presente legge, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati e la conservazione delle condizioni di</p>	<p>la gestione sostenibile che la prevenzione e la riduzione del degrado del suolo;</p> <p>d) pubblicazione dei risultati di cui alle lettere a), b) e c) sulla piattaforma web denominata Soilconweb - Sistema geospaziale di supporto alle decisioni per la conservazione del suolo e la gestione del paesaggio. La piattaforma di cui periodo precedente, è gestita e aggiornata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in conformità con quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della presente legge.</p> <p>4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e dei propri statuti, adottano le disposizioni necessarie</p>	<p>una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione delle alternative deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi.</p> <p>3. Al fine della verifica dell'insussistenza di alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse di cui al comma 2, le regioni e le province autonome orientano l'iniziativa dei comuni, disciplinando le modalità attraverso le quali gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specificano e motivano</p>	<p>del settore dei trasporti e della logistica, l'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che garantiscono un bilancio ecologico positivo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi.</p> <p>4. Al fine della verifica dell'insussistenza di alternative consistenti nell'utilizzo responsabile del suolo ai sensi del comma 2, le regioni orientano l'iniziativa dei comuni a fornire nei nuovi strumenti di pianificazione specifiche e puntuali motivazioni relative</p>		

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
<p>sostenere la mobilità dei lavoratori;</p> <p>p) promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà e qualsiasi discriminazione;</p> <p>q) investire in istruzione, formazione e apprendimento permanente;</p> <p>r) migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione.</p> <p>3. Le aree di cui al comma 1 sono individuate con deliberazione straordinaria del Consiglio comunale da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i comuni già dotati dei piani regolatori generali ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero in sede di formazione dei piani regolatori generali per i comuni che ne</p>	<p>e la valorizzazione dell'attività agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo.</p>	<p>secondo modalità partecipate, a un uso conforme alle necessità sociali o all'interesse generale, in base a quanto previsto dall'articolo 8.</p> <p>8. Le politiche di sviluppo nazionali e regionali e gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica favoriscono:</p> <p>a) la destinazione agricola del suolo, per assicurare sistemi di produzione alimentare sostenibili e attuare pratiche agricole resilienti a basso impatto ambientale, contribuendo a mantenere gli ecosistemi e a migliorare la qualità del suolo;</p> <p>b) la tutela di aree naturali anche negli spazi liberi delle aree urbanizzate, fatta salva la garanzia del rispetto dei parametri e limiti urbanistici previsti dalla legge;</p> <p>c) la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola attraverso</p>				<p>naturalità o seminaturalità dei suoli, ai fini del contenimento del consumo di suolo, fatte salve le previsioni di maggiore tutela in essa contenute.</p> <p>5. Le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali favoriscono la destinazione agricola e l'esercizio di pratiche agricole e perseguono la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo.</p>		<p>all'attuazione della presente legge.</p>	<p>puntualmente l'eventuale necessità di consumo di suolo.</p> <p>4. La pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegua alle norme di cui alla presente legge, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati e la conservazione delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli, ai fini del contenimento del consumo di suolo, fatte salve le previsioni di maggiore tutela in essa contenute.</p> <p>5. Le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali favoriscono la destinazione agricola e l'esercizio di pratiche agricole e perseguono la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo.</p>		<p>all'effettiva necessità di consumo di suolo agricolo.</p> <p>5. La pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegua alle norme di cui alla presente legge, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, ai fini del contenimento del consumo di suolo.</p> <p>6. Le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali favoriscono la programmazione dell'uso del suolo, la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni, la promozione della biodiversità coltivata, la rinaturalizzazione e di suolo impropriamente occupato, la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata.</p>

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
<p>sono sprovvisti.</p> <p>4. Con la deliberazione di cui al comma 3, o successivamente e con le stesse modalità di approvazione, sono individuati nel dettaglio i quartieri, gli isolati, gli immobili, i complessi edilizi da sottoporre agli interventi di cui al comma 2.</p>		<p>l'arresto del consumo di suolo;</p> <p>d) la trasformazione di suoli impermeabilizzati o comunque urbanizzati in suoli liberi permeabili, assicurando che la realizzazione delle opere di adeguamento ai parametri urbanistici non comporti impermeabilizzazioni dei suoli interessati;</p> <p>e) il recupero dei suoli e dei terreni degradati, compresi quelli colpiti da desertificazione, siccità e inondazioni, impedendo che siano messi a coltura i terreni naturali e seminaturali o sprovvisti di attitudine alla coltivazione;</p> <p>f) la multifunzionalità e l'offerta dei servizi al fine di rispondere alle esigenze della popolazione conservando la qualità del paesaggio.</p> <p>9. I boschi e le foreste, come definiti dal decreto</p>									

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
		<p>legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono considerati risorsa strategica nazionale, ai fini della salvaguardia naturalistica e paesaggistica, della difesa dei suoli e della tutela idrogeologica.</p> <p>10. I terreni coperti da boschi e da foreste non possono essere oggetto di mutamento di destinazione d'uso. In sede di pianificazione paesaggistica e urbanistica essi devono essere tutelati con specifiche disposizioni di salvaguardia e di conservazione, con previsioni di interventi di rinaturalizzazione in caso di degrado.</p> <p>11. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano uniformano la rispettiva normativa in materia di boschi e foreste entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorso infruttuosamente il quale cessa di applicarsi qualsiasi disposizione in</p>									

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri	
		contrasto con i commi 9 e 10.										
	Art. 2. (Definizioni)	Art. 2. (Definizioni)			Art. 2. (Definizioni)	Art. 2. (Definizioni)		Art. 2. (Definizioni)	Art. 2. (Definizioni)	Art. 2. (Definizioni)	Art. 2. (Definizioni)	
	<p>1. Ai fini della presente legge, si intende:</p> <p>a) per «consumo di suolo»: l'incremento della superficie libera trasformata a seguito di interventi di impermeabilizzazione;</p> <p>b) per «superficie libera»: suolo agricolo o in condizione di naturalità o seminaturalità, anche in ambito urbano o periurbano, non impermeabilizzato;</p> <p>c) per «impermeabilizzazione»: il cambiamento della natura del suolo mediante interventi di copertura di parte del terreno con materiale artificiale tali da eliminarne o ridurre la permeabilità, cosiddetto «consumo di suolo permanente», o per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale, delle altre trasformazioni i cui effetti sono più</p>	<p>1. Ai fini della presente legge, si intende:</p> <p>a) per «suolo»: la risorsa non rinnovabile, componente essenziale degli ecosistemi terrestri, che costituisce lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi;</p> <p>b) per «consumo di suolo»: la modifica o la perdita della superficie agricola, naturale, seminaturale o libera, a seguito di interventi di copertura artificiale del suolo, di trasformazione mediante la realizzazione, entro e fuori terra, di costruzioni, infrastrutture e servizi o provocata da azioni, quali l'asportazione e</p>			<p>1. Ai fini della presente legge, si intende per:</p> <p>a) «superficie agricola»: le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola, nonché i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici.</p> <p>b) «consumo di suolo»: la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all'attività agricola.</p>	<p>1. Ai fini della presente legge, si intende per:</p> <p>a) «consumo di suolo»: l'incremento della superficie libera trasformata a seguito di interventi di impermeabilizzazione;</p> <p>b) «superficie libera»: suolo agricolo o in condizione di naturalità o seminaturalità che, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, risulta, anche in ambito urbano o periurbano, non impermeabilizzato;</p> <p>c) «impermeabilizzazione»: il cambiamento della natura del suolo mediante interventi di copertura di parte del terreno con materiale artificiale, tali da eliminarne o ridurre la permeabilità, di seguito denominato «consumo di suolo irreversibile», o</p>			<p>1. In conformità a quanto previsto dalla Strategia tematica per la protezione del suolo dell'Unione europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2006) 231 definitivo, del 22 settembre 2006, si intende per:</p> <p>a) «suolo»: lo strato superficiale della crosta terrestre, formato da particelle minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi;</p> <p>b) «degrado del suolo»: la perdita della capacità del suolo di svolgere le funzioni e i servizi ecosistemici di cui all'articolo 3;</p>	<p>1. Ai fini della presente legge, si intende:</p> <p>a) per «consumo di suolo»: l'incremento della copertura artificiale del suolo con la distinzione fra il consumo di suolo permanente, relativo in particolare a fabbricati e a sedi di infrastrutture viarie asfaltate e ferrate, e il consumo di suolo reversibile, in particolare a cantieri o ad aree estrattive non rinaturalizzate e in genere a ogni tipo di copertura artificiale del suolo la cui rimozione permetta di ripristinare le condizioni iniziali del suolo;</p> <p>b) per «impermeabilizzazione» o «copertura artificiale del suolo»: il cambiamento della natura del suolo mediante interventi di copertura del</p>	<p>1. Ai fini della presente legge, si intende per:</p> <p>a) «pianificazione territoriale», di seguito denominata «pianificazione»: l'insieme delle azioni e degli strumenti predisposti per indirizzare e controllare l'insediamento delle attività umane;</p> <p>b) «atti di pianificazione» o «strumenti di pianificazione»: l'insieme di documenti, grafici e normativi, che ad ogni livello di governo attuano la pianificazione territoriale, regolando l'uso del suolo, ivi comprese infrastrutture e manufatti per l'uso pubblico o privato;</p> <p>c) «piano regolatore generale»: lo strumento urbanistico, comunque denominato ed articolato, che regola l'utilizzo del suolo e degli</p>	<p>1. Ai fini della presente legge, si intende:</p> <p>a) per «suolo»: la risorsa non rinnovabile, componente essenziale degli ecosistemi terrestri, che costituisce lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie, e comunque per un massimo di 3 metri sotto la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, cavità e spazi vuoti, nonché organismi viventi;</p> <p>b) per «consumo di suolo»: la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agrosilvo-pastorale, esclusa la realizzazione di</p>

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
	<p>facilmente reversibili, quali impianti fotovoltaici a terra, aree estrattive non rinaturalizzate, aree di cantiere, e delle trasformazioni in cui la sola rimozione della copertura ripristina le condizioni iniziali del suolo, cosiddetto «consumo di suolo reversibile»;</p> <p>d) per «rigenerazione urbana»: un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici nelle aree urbanizzate, che non determinino nuovo consumo di suolo, compresi gli interventi volti a favorire la realizzazione di aree verdi con destinazione a giardini, parchi urbani, infrastrutture verdi, reti ecologiche e volti altresì a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana, quali orti urbani, orti didattici, orti sociali e orti condivisi, al fine di perseguire gli obiettivi della sostituzione, del riuso e della riqualificazione dell'ambiente costruito in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di localizzazione dei</p>	<p>l'impermeabilizzazione;</p> <p>c) per «superficie agricola, superficie naturale e seminaturale»: le aree non urbanizzate, utilizzate o utilizzabili per attività agricole o silvo-pastorali, nonché le altre superfici non impermeabilizzate o non compromesse da interventi o azioni di cui alla lettera b), indipendentemente dalle classificazioni formali definite dagli strumenti urbanistici; tali aree possono essere anche intercluse nel tessuto urbano;</p> <p>d) per «copertura artificiale del suolo»: la porzione di territorio su cui insistono direttamente costruzioni, infrastrutture lineari e puntuali comprese quelle della mobilità, aree estrattive, discariche, cantieri, cortili, piazzali e altre aree pavimentate, serre permanenti, aree e campi sportivi impermeabilizzati, impianti fotovoltaici e tutte</p>				<p>per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale, delle altre trasformazioni i cui effetti sono più facilmente reversibili quali impianti fotovoltaici a terra, aree estrattive non rinaturalizzate, serre permanenti, aree di cantiere, nonché delle trasformazioni in cui la sola rimozione della copertura ripristina le condizioni iniziali del suolo, di seguito denominate «consumo di suolo reversibile»;</p> <p>d) «rigenerazione urbana»: un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici nelle aree urbanizzate, che non determinino nuovo consumo di suolo, compresi gli interventi volti a favorire la realizzazione di aree verdi con destinazione a giardini, parchi urbani, infrastrutture verdi e reti ecologiche, volti altresì a favorire l'insediamento di</p>		<p>c) «erosione»: fenomeno naturale di rimozione di particelle di suolo ad opera di acqua, gravità e vento che, in seguito a pratiche antropiche, può produrre effetti gravi di degradazione. La definizione di erosione di cui alla presente lettera, comprende la decorticazione del suolo per fini commerciali;</p> <p>d) «compattazione»: fenomeno causato da eccessive pressioni meccaniche, conseguenti all'utilizzo di macchinari pesanti o al sovrappascolamento;</p> <p>e) «contaminazione»: immissione nel suolo di sostanze potenzialmente tossiche che possono pregiudicarne le principali funzioni;</p>	<p>terreno con materiale artificiale tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, cosiddetto consumo di suolo permanente, o per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale, delle altre trasformazioni i cui effetti sono più facilmente reversibili, come nel caso di impianti fotovoltaici a terra, aree estrattive non rinaturalizzate o aree di cantiere, e delle trasformazioni in cui la sola rimozione della copertura ripristina le condizioni iniziali del suolo, cosiddetto consumo di suolo reversibile;</p> <p>c) per «rigenerazione urbana»: un insieme coordinato di azioni volte alla salvaguardia e alla gestione dei paesaggi urbani e periurbani così come definite all'articolo 1, lettere d) ed e),</p>	<p>immobili su tutto il territorio comunale;</p> <p>d) «uso razionale del suolo»: ogni forma di uso del suolo, globalmente inteso, che consenta lo sviluppo delle attività umane e che preveda al contempo di minimizzare la trasformazione del suolo naturale o seminaturale in suolo urbanizzato, unitamente al recupero del patrimonio edilizio esistente;</p> <p>e) «consumo di suolo»: l'incremento della trasformazione di superficie libera, naturale, seminaturale, agricola, urbana e periurbana, per effetto di interventi di impermeabilizzazione o di erosione, nonché per effetto di perdita di materia organica, di biodiversità o per effetto di contaminazione;</p> <p>f) «contenimento del consumo di suolo»: le azioni messe in atto dalla pianificazione per contenere, anche tramite forme di bilanciamento tra</p>	<p>parchi urbani territoriali; il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la superficie già urbanizzata e urbanizzabile secondo lo strumento urbanistico vigente;</p> <p>c) per «superficie agricola»: i terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come agro-silvo-pastorali;</p> <p>d) per «superficie naturale e seminaturale»: le aree di fatto utilizzabili o utilizzate a scopi agro-silvo-pastorali, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola anche presenti negli</p>

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
	<p>nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate, di innalzamento del potenziale ecologico e ambientale, di riduzione dei consumi idrici ed energetici e di realizzazione di adeguati servizi primari e secondari;</p> <p>e) per «mitigazione»: un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di consumo di suolo tese a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o semi-naturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agro-silvo-pastorali, sul paesaggio, sull'assetto idrogeologico e sul benessere umano;</p> <p>f) per «compensazione ambientale»: l'adozione, contestualmente all'intervento di consumo di suolo, di misure dirette a recuperare, o migliorare, in maniera proporzionale</p>	<p>le altre aree impermeabilizzate;</p> <p>e) per «impermeabilizzazione»: il cambiamento della natura del suolo mediante interventi di copertura artificiale, nonché mediante altri interventi, tali da eliminarne o ridurre la permeabilità, anche per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture lineari, manufatti e depositi permanenti di materiale;</p> <p>f) per «area urbanizzata»: la parte del territorio costituita dalle aree edificate di qualsiasi destinazione e dalle relative aree di pertinenza, dalle aree infrastrutturate per la mobilità, nonché dalle aree inerenti alle attrezzature, servizi, cave, discariche, impianti sportivi e tecnologici;</p> <p>g) per «area edificata»: la parte di territorio definita dalla proiezione sul piano orizzontale del volume</p>				<p>attività di agricoltura urbana, quali orti urbani, orti didattici, orti sociali e orti condivisi, al fine di perseguire gli obiettivi della sostituzione, del riuso e della riqualificazione dell'ambiente costruito in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale, di riduzione dei consumi idrici ed energetici e di realizzazione di adeguati servizi primari e secondari;</p> <p>e) «mitigazione»: un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di consumo di suolo tese a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi</p>		<p>f) «desertificazione»: degrado delle terre aride, semi-aride e sub-umide e secche attribuibile a varie cause tra cui le variazioni climatiche e le attività umane;</p> <p>g) «diminuzione di sostanza organica»: fenomeno naturale o antropico di diminuzione del contenuto di sostanza organica del suolo;</p> <p>h) «frane e alluvioni»: ai fini della presente legge ci si riferisce esclusivamente alle frane e alluvioni che riguardano direttamente o indirettamente il suolo agricolo e forestale;</p> <p>i) «impermeabilizzazione»: azione antropica che determina la copertura permanente del suolo, tramite la costruzione di piattaforme,</p>	<p>della Convenzione europea sul paesaggio, alla creazione di nuovi paesaggi per incrementare le risorse a disposizione delle generazioni future, nonché alla trasformazione sostenibile dei paesaggi esistenti, siano essi eccezionali, degradati o della vita quotidiana, sulla base di obiettivi di qualità paesaggistica condivisi. Tali azioni comprendono interventi paesaggistici, urbanistici ed edilizi nelle aree urbanizzate, che determinino consumo di suolo a saldo zero, incremento e miglioramento della dotazione dei servizi primari e secondari, fra i quali anche la residenza sociale, innalzamento del potenziale ecologico e ambientale, efficienza energetica, miglioramento della gestione delle acque a fini di invarianza idraulica e riduzione dei deflussi, compresi gli</p>	<p>nuovo consumo di suolo e restituzione di suolo allo stato agricolo o naturale;</p> <p>g) «patrimonio edilizio e infrastrutturale»: l'insieme degli immobili e delle infrastrutture esistenti sul territorio;</p> <p>h) «riuso»: il processo di trasformazione, attuato sia a livello urbanistico sia a livello edilizio mediante gli interventi di cui all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di immobili esistenti, non più adatti agli usi attuali, limitando di conseguenza l'occupazione di suolo naturale o seminaturale;</p> <p>i) «rigenerazione urbana»: insieme organico di interventi su immobili pubblici o privati, pianificato per conseguire la funzionalità, la sicurezza ed il decoro delle attività umane;</p> <p>l) «edifici preesistenti»: gli</p>	<p>spazi liberi delle aree urbanizzate, nonché quelle costituenti continuità ambientale, ecologica e naturalistica con le superfici esterne della medesima natura, fatta eccezione per le superfici destinate a servizi di pubblica utilità di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per le aree destinate a infrastrutture e insediamenti produttivi, per attività industriali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per le aree funzionali all'ampliamento delle attività produttive esistenti e per i lotti interclusi;</p> <p>e) per «impermeabilizzazione»: il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di carattere artificiale che ne eliminano la permeabilità;</p>

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
	<p>all'entità dell'intervento stesso, le funzioni ecosistemiche di una superficie equivalente di suolo già impermeabilizzato, attraverso la sua deimpermeabilizzazione e il recupero delle condizioni di naturalità del suolo;</p> <p>g) per «contesto prevalentemente artificiale»: le aree nelle quali risulti una percentuale di superficie libera inferiore al 50 per cento;</p> <p>h) per «contesto a media densità»: le aree nelle quali risulti una percentuale di superficie libera compresa tra il 50 per cento e il 90 per cento;</p> <p>i) per «contesto prevalentemente agricolo o naturale»: le aree nelle quali risulti una percentuale di superficie libera superiore al 90 per cento.</p> <p>2. All'articolo 5, comma 1, lettera v-quater), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e costituisce una</p>	<p>costruito degli edifici entro e fuori terra, misurabile sommando tutte le superfici degli edifici di qualsiasi destinazione;</p> <p>h) per «area di pertinenza»: la parte di territorio adiacente a un edificio o compresa tra più edifici in cui sono compresi strade, marciapiedi, cortili e porzioni di aree verdi e giardini, con esclusione delle superfici agricole, naturali e seminaturali;</p> <p>i) per «area infrastrutturata»: la parte di territorio occupata dal sedime di un'infrastruttura lineare o puntuale a servizio della mobilità e dalle opere connesse;</p> <p>l) per «rigenerazione urbana»: un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi, socio-economici, tecnologici, ambientali e culturali che non determinino consumo di suolo, anche con interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana,</p>				<p>diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agro-silvo-pastorali, sul paesaggio, sull'assetto idrogeologico e sul benessere umano;</p> <p>f) «compensazione ambientale»: l'adozione, contestualmente all'intervento di consumo di suolo, di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare, in maniera proporzionale all'entità dell'intervento stesso, le funzioni ecosistemiche di una superficie equivalente di suolo già impermeabilizzato, attraverso la sua deimpermeabilizzazione e il recupero delle condizioni di naturalità del suolo;</p> <p>g) «contesto prevalentemente artificiale»: le aree per le quali entro una distanza di 300 metri risulti una percentuale di superficie libera inferiore al 50 per cento;</p> <p>h) «contesto a media densità»: le aree per le quali entro una distanza di 300 metri risulti una percentuale di</p>		<p>infrastrutture, opere, edifici, nonché l'attività di rimozione dello strato superficiale dei suoli per fini costruttivi che impediscono il regolare svolgimento delle funzioni ecosistemiche;</p> <p>l) «perdita di biodiversità»: fenomeno di degradazione del suolo dovuto alla riduzione della varietà degli organismi viventi, inclusi i microrganismi, presenti nel suolo;</p> <p>m) «salinizzazione»: accumulo nel suolo di sali solubili in seguito ad eventi naturali o all'azione dell'uomo. Ai fini della presente legge la salinizzazione include l'alcalinizzazione;</p> <p>n) «valutazione globale del degrado del suolo»: stima di tutti i rischi</p>	<p>interventi volti a favorire la realizzazione di giardini, parchi urbani, infrastrutture verdi, reti ecologiche e quelli volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana, quali orti urbani, orti didattici, orti sociali e orti condivisi, al fine di perseguire gli obiettivi della sostituzione, del riuso e della riqualificazione dell'ambiente costruito in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo e uso sostenibile del medesimo, favorendo la localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate, dismesse, degradate o, comunque, inutilizzate o sottoutilizzate, il riuso o la riqualificazione anche con la demolizione e la ricostruzione di fabbricati esistenti, comunque nei limiti di quanto previsto dagli strumenti della pianificazione</p>	<p>edifici fisicamente esistenti, anche se non più adatti all'uso, e gli edifici non più esistenti la cui precedente esistenza sia documentabile da atti o documenti catastali.</p>	<p>f) per «area urbanizzata e urbanizzabile»: la parte del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa a qualsiasi destinazione d'uso, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi, parchi urbani e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola;</p> <p>g) per «area urbana degradata»: area con presenza di un patrimonio edilizio caratterizzato da un impianto urbano di scarsa qualità sotto il profilo architettonico e morfotipologico, associato alla carenza di attrezzature e servizi o alla carenza o al</p>

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri	
	<p>risorsa ambientale non rinnovabile».</p> <p>3. All'articolo 23, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la lettera d) è sostituita dalla seguente:</p> <p>«d) il minore consumo di suolo possibile, valutando in via prioritaria le alternative progettuali che consentono di non variare la destinazione d'uso delle superfici agricole, naturali e semi-naturali e di non impermeabilizzare le superfici libere».</p>	<p>mediante orti, giardini e boschi urbani, didattici, sociali, condivisi e volti alla tutela delle aree naturali e seminaturali ancora presenti in ambito urbano. La rigenerazione urbana deve perseguire l'obiettivo della sostituzione, del riuso e della riqualificazione dell'ambiente costruito secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, di salvaguardia del suolo, di localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate e degradate, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana, di riduzione dei consumi idrici ed energetici, di rilancio della città pubblica attraverso la realizzazione di adeguati servizi primari e secondari e di miglioramento della qualità e della bellezza dei contesti abitativi;</p> <p>m) per «servizi ecosistemici»: i benefici forniti dagli ecosistemi al</p>				<p>superficie libera compresa tra il 50 per cento e il 90 per cento;</p> <p>i) «contesto prevalentemente agricolo o naturale»: le aree per le quali entro una distanza di 300 metri risulti una percentuale di superficie libera superiore al 90 per cento.</p> <p>2. All'articolo 5, comma 1, lettera v-quater), primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e costituisce una risorsa ambientale non rinnovabile».</p>			<p>di degrado del suolo, in una data area geografica, che possono portare alla degradazione acuta del suolo con la relativa irreversibile perdita di gran parte o di tutte le funzioni ed i servizi ecosistemici;</p> <p>o) «aree a rischio, attuale e potenziale, di degrado»: quelle aree in cui attualmente sussistono evidenti condizioni di degradazione dei suoli, incluse quelle che, pur non mostrando evidenti condizioni di degradazione dei suoli, sono potenzialmente soggette a rischio a causa dell'alta vulnerabilità dei suoli combinata all'azione di fattori ambientali.</p>	<p>territoriale e urbanistica;</p> <p>d) per «mitigazione»: un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di consumo di suolo tese a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agrosilvopastorali, sul paesaggio, sull'assetto idrogeologico e sul benessere umano;</p> <p>e) per «compensazione ambientale o ecologica»: l'adozione, preliminarmente o contestualmente all'intervento di consumo di suolo, di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare, in maniera proporzionale all'entità dell'intervento</p>		<p>degrado degli spazi pubblici e delle aree libere; area caratterizzata da attrezzature ed infrastrutture dismesse; area caratterizzata da degrado socio-economico, connotata da condizioni di abbandono, di sottoutilizzazione e o sovraffollamento degli immobili, o comunque di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, o con presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista morfologico, paesaggistico, ambientale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento;</p> <p>h) per «rigenerazione urbana»: un insieme coordinato di interventi sia pubblici che privati, urbanistici, edilizi, socio-economici, tecnologici, ambientali e culturali di iniziativa strategica contro il nuovo consumo di suolo che includono, anche avvalendosi di</p>

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Natri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Natri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
		<p>genere umano, distinti in quattro categorie:</p> <p>1) «servizi di fornitura o approvvigionamento», che forniscono i beni veri e propri, quali cibo, acqua, legname, fibre, combustibile e altre materie prime, nonché materiali genetici e specie ornamentali;</p> <p>2) «servizi di regolazione», che regolano il clima, la qualità dell'aria e le acque, la formazione del suolo, l'impollinazione e l'assimilazione dei rifiuti, nonché mitigano i rischi naturali quali l'erosione e gli infestanti;</p> <p>3) «servizi culturali», che comprendono benefici non materiali quali l'eredità e l'identità culturale, l'arricchimento spirituale e intellettuale e i valori estetici e ricreativi;</p> <p>4) «servizi di supporto», che comprendono la creazione di habitat e la conservazione</p>						<p>stesso, le funzioni ecosistemiche di una superficie equivalente di suolo già impermeabilizzato, attraverso la sua deimpermeabilizzazione e il recupero della propria capacità resiliente fino a quello delle condizioni di naturalità del suolo.</p> <p>2. All'articolo 5, comma 1, lettera v-quater), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e costituisce una risorsa ambientale non rinnovabile».</p> <p>3. All'articolo 23, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la lettera d) è sostituita dalla seguente:</p> <p>«d) il minore consumo di suolo possibile, valutando in via prioritaria le alternative</p>		<p>misure di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, anche con incremento volumetrico e cambio di destinazione d'uso e anche mediante la demolizione e la ricostruzione, il recupero e la riqualificazione del patrimonio costruito e delle connessioni con il contesto urbano, la riorganizzazione sostenibile dell'assetto urbano attraverso la realizzazione di attrezzature e infrastrutture, spazi verdi e servizi, il recupero o il potenziamento di quelli esistenti, la bonifica ambientale e il risanamento dell'edificato e delle aree dismesse, il miglioramento della sicurezza statica e l'innalzamento del potenziale ecologico e ambientale dei materiali e delle infrastrutture, nonché l'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano, lo sviluppo di nuove economie, di nuova occupazione e</p>	

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
		<p>della biodiversità genetica;</p> <p>n) per «edificio»: l'insieme delle unità immobiliari che fanno riferimento allo stesso o agli stessi accessi.</p> <p>2. La lettera v-quater) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituita dalla seguente:</p> <p>«v-quater) suolo: la risorsa non rinnovabile, componente essenziale degli ecosistemi terrestri, che costituisce lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi».</p>						<p>progettuali che consentono di non variare la destinazione d'uso delle superfici agricole, naturali e seminaturali e di non impermeabilizzarle e le superfici libere ».</p>		<p>della sicurezza sociale;</p> <p>i) per «bilancio ecologico del suolo»: la differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola, naturale o seminaturale, ovvero la differenza tra gli svantaggi ambientali ed ecologici provocati dal consumo del suolo e i benefici ambientali conseguiti o programmati attraverso un intervento edilizio o urbanistico realizzato o previsto da uno strumento di governo del territorio. Se il bilancio ecologico del suolo è pari a zero, il consumo di suolo è pari a zero. Il bilancio ecologico è pari a zero anche qualora,</p>	

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Natri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Natri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
											<p>nell'ambito di una procedura di valutazione di impatto ambientale o di una procedura di valutazione ambientale strategica viene dimostrato che i vantaggi ambientali, derivanti dalla realizzazione di un'opera o di un impianto, bilanciano o superano quelli derivanti dal consumo del suolo;</p> <p>l) per « mitigazione »: un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di consumo di suolo tese a mantenere o a migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agro-silvo-pastorali, sul paesaggio, sull'assetto idrogeologico e sul benessere umano;</p>

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nistri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nistri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
											<p>m) per « compensazione ecologica »: interventi volti al ripristino o al miglioramento delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli, finalizzati a compensare quelle perse con gli interventi di edificazione ed urbanizzazione, come la creazione di habitat umidi o di zone boscate o la bonifica e la deimpermeabilizzazione del suolo, nonché tutti gli interventi finalizzati all'attenuazione dell'impatto socio-ambientale;</p> <p>n) per « sostituzione edilizia »: interventi di integrale sostituzione dell'immobile esistente, ricadenti tra quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, da attuarsi</p>

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5 S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (P D) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L- SP-PSd'Az) e altri
											<p>mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma;</p> <p>o) per « agricoltore custode dell'ambiente e del territorio »: il coltivatore diretto o l'impresa agricola singola o associata dedita, nell'ambito della propria azienda, alla manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione e di rigenerazione volte alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e alla difesa del territorio da avversità atmosferiche e incendi boschivi.</p>
							<p>Art. 2. <i>(Interventi in favore degli enti locali e deroghe al patto di stabilità interno)</i></p>				
							<p>1. La presente legge prevede deroghe ai vincoli imposti dal patto di stabilità interno, per gli enti</p>				

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
							<p>locali che attuano ambiti di generazione urbana di cui all'articolo 3, inclusi piani adeguati per la messa in sicurezza del proprio territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico, nonché per la valorizzazione e la tutela dei terreni agricoli, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo.</p> <p>2. Dopo il comma 11 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inserito il seguente:</p> <p>«11-bis. I comuni e le province con più di 5.000 abitanti, che hanno rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2018, possono derogare ai vincoli imposti dal patto di stabilità interno relativo all'anno 2017:</p> <p>a) per le spese necessarie all'attuazione di piani per la messa in sicurezza del proprio territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico;</p>				

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
							<p>b) per l'attuazione di interventi finalizzati a dare priorità agli insediamenti abitati nelle aree urbane dismesse e al recupero dei nuclei abitati rurali mediante manutenzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo degli edifici esistenti e della viabilità rurale;</p> <p>c) per l'attuazione di interventi previsti al comma 2 dell'articolo 3».</p>				
								Art. 3. <i>(Ambito di applicazione)</i>			
								<p>1. La presente legge istituisce un quadro normativo per la protezione e la gestione sostenibile del suolo e la conservazione delle sue capacità di svolgere una o più delle seguenti funzioni o servizi ecosistemici di natura economica, ambientale, sociale e culturale:</p> <p>a) di produzione di alimenti e altre biomasse, in particolare nei settori</p>			

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
								<p>dell'agricoltura e della selvicoltura;</p> <p>b) di stoccaggio, filtrazione e trasformazione di nutrienti, sostanze e acqua;</p> <p>c) di riserva di biodiversità;</p> <p>d) di stoccaggio di carbonio;</p> <p>e) di fonte di materie prime;</p> <p>f) di ambiente fisico e culturale per le persone e le attività umane;</p> <p>g) di sede del paesaggio e del patrimonio ambientale, archeologico e scientifico-culturale.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1 la presente legge introduce misure per la conoscenza e la prevenzione dei processi di degrado del suolo dovuti a cause naturali o ad attività umane.</p>			

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastri (Fdi) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5 S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastri (Fdi)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (P D) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L- SP-PSd'Az) e altri
								3. Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le acque sotterranee.			
								Art. 4. <i>(Istituzione del Centro nazionale per la protezione e la gestione sostenibile dei suoli)</i>			
								1. È istituito, presso l'ISPRA, il Centro nazionale per la protezione e la gestione sostenibile dei suoli (CENPSU) presieduto dal presidente dell'ISPRA. 2. Il CENSPU ha i seguenti compiti: a) aggiornamento delle prescrizioni tecniche e delle linee guida adottate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5; b) divulgazione delle informazioni			

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
								<p>sullo stato e sulla qualità del suolo;</p> <p>c) valutazione e quantificazione delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli;</p> <p>d) individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di erosione;</p> <p>e) individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di compattazione;</p> <p>f) individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di salinizzazione;</p> <p>g) individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di diminuzione della sostanza organica dei suoli;</p> <p>h) individuazione e</p>			

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
								<p>aggiornamento delle aree a rischio di degrado per perdita di biodiversità;</p> <p>i) individuazione e aggiornamento delle aree degradate a causa dell'impermeabilizzazione di aree circostanti;</p> <p>l) definizione dei programmi d'azione obbligatori per il ripristino, ove tecnicamente possibile, delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli già bonificati come previsto dal titolo V del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152;</p> <p>m) valutazione della perdita di funzioni e di servizi ecosistemici dei suoli degradati da frane e alluvioni;</p> <p>n) valutazione globale delle aree a rischio di degrado e di</p>			

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5 S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (P D) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L- SP-PSd'Az) e altri
								desertificazione e del suolo. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il CENSPU provvede allo svolgimento delle attività di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.			
								Art. 5. (Competenze del Comitato tecnico- scientifico)			
								1. Presso il CENSPU è istituito un Comitato tecnico- scientifico di seguito denominato « Comitato », quale organo dalla cui attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il			

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Natri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Natri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
								<p>Comitato è composto:</p> <p>a) da un rappresentante delle agenzie regionali per la protezione ambientale di ciascuna regione;</p> <p>b) da un rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);</p> <p>c) da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;</p> <p>d) da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.</p> <p>2. Il Comitato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con le agenzie regionali per la protezione</p>			

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5 S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (P D) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L- SP-PSd'Az) e altri
								<p>ambientale, adotta le linee guida per la protezione e la gestione sostenibile del suolo nonché le relative prescrizioni tecniche, che sono aggiornate ogni tre anni dal CENSPU, sulla base dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2 .</p> <p>3. Ai componenti del Comitato non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.</p> <p>4. In caso di accertata inattività delle regioni e degli enti locali in relazione agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e dall'applicazione della presente legge o che comporti pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente o inottemperanza agli obblighi di</p>			

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5 S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (P D) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L- SP-PSd'Az) e altri
								informazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, esercita i poteri sostitutivi in conformità all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, fermi restando i poteri di ordinanza previsti dall'ordinament o in caso di urgente necessità.			
								Art. 6. (Banca dati pedologica nazionale)			
								1. Per una valutazione completa ed affidabile dei servizi ecosistemici svolti dai suoli, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con l'ISPRA, le agenzie regionali per la protezione ambientale, le università e il CREA, istituisce la banca dati pedologica nazionale, in scala 1:50.000, per la stima dei servizi ambientali			

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
								<p>svolti dai suoli e dagli ecosistemi agroforestali.</p> <p>2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con la collaborazione dell'ISPRA, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), della Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale e del Centro nazionale di cartografia pedologica del CREA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i rapporti tra le istituzioni preposte alla gestione e all'aggiornamento dei dati pedologici sull'uso del suolo, nonché le modalità di interscambio tra i dati rilevati a livello locale e quelli contenuti nella banca dati</p>			

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastri (Fdl) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5 S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastri (Fdl)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (P D) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L- SP-PSd'Az) e altri
								pedologica nazionale. 3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, individuano le modalità per divulgare i dati pedologici, rilevati o derivati, contenuti nelle banche dati regionali.			
								Art. 7. (Formazione e informazione)			
								1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CENSPU, di concerto con le agenzie regionali per la protezione ambientale e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, predispone materiali divulgativi, scaricabili dal sito internet istituzionale, per migliorare la percezione del valore e la conoscenza del suolo, delle sue funzioni e dei rischi collegati al suo degrado. 2. I materiali divulgativi di			

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
								<p>cui al comma 1 sono aggiornati dal CENSPU ogni quattro anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>3. Le agenzie regionali per la protezione ambientale organizzano corsi di formazione e di informazione sui programmi di azione adottati per la tutela del suolo e sui rischi ai quali è esposto, con l'obiettivo di:</p> <p>a) portare a conoscenza delle amministrazioni locali e delle aziende rurali situate nelle aree a rischio di degrado, attuale e potenziale, la normativa vigente in materia, mediante adeguate azioni di carattere divulgativo;</p> <p>b) formare il personale delle amministrazioni locali e delle aziende rurali di cui alla lettera a) sulle</p>			

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
								<p>pratiche agro-silvo-pastorali idonee a limitare o impedire il degrado del suolo.</p> <p>4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CENSPU, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano per l'introduzione nelle università dell'insegnamento della pedologia nei diversi corsi di studio.</p>			
								<p>Art. 8. <i>(Valutazione e quantificazione e delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli)</i></p>			
								<p>1. La valutazione e la quantificazione delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli sono effettuate dal CENSPU, con la</p>			

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5 S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (P D) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L- SP-PSd'Az) e altri
								<p>collaborazione delle agenzie regionali per la protezione ambientale, sulla base delle linee guida e delle prescrizioni tecniche predisposte ai sensi dell'articolo 5, comma 2.</p> <p>2. Al fine di tenere conto degli eventuali cambiamenti o di fattori non previsti al momento della redazione delle linee guida, ogni quattro anni, il CENSPU, con la collaborazione delle agenzie regionali per la protezione ambientale, aggiorna le prescrizioni tecniche relative alla quantificazione delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli e i modelli da utilizzare per effettuare le attività di cui al comma 1.</p>			
								Art. 9. (Aree a rischio di erosione)			
								1. Le aree a rischio, attuale			

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
								<p>e potenziale, di erosione sono individuate dal CENSPU, in collaborazione con le agenzie regionali per la protezione ambientale, in un apposito elenco, secondo le linee guida di cui all'articolo 5, comma 2.</p> <p>2. Ogni quattro anni, il CENSPU, con la collaborazione delle agenzie regionali per la protezione ambientale, aggiorna l'elenco delle aree a rischio di erosione di cui al comma 1.</p> <p>3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente e ogni cinque anni, per le aree individuate ai sensi dei commi 1 e 2, le regioni, in base alle linee guida, definiscono programmi d'azione obbligatori basati sulle tecniche di gestione sostenibile dei suoli per il</p>			

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5 S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (P D) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L- SP-PSd'Az) e altri
								<p>recupero di quelli soggetti ad erosione e per la tutela dei suoli a rischio potenziale di erosione.</p> <p>4. I programmi d'azione, definiti ai sensi del comma 3, sono attuati, senza possibilità di deroga, entro l'anno successivo a quello della loro predisposizione .</p>			
								<p>Art. 10. <i>(Aree a rischio di compattazione)</i></p>			
								<p>1. Le aree a rischio, attuale e potenziale, di compattazione sono individuate dal CENSPU, in un apposito elenco, con la collaborazione delle agenzie regionali per la protezione ambientale, secondo le linee guida di cui all'articolo 5, comma 2.</p> <p>2. Al fine di considerare eventuali cambiamenti o fattori non previsti al</p>			

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
								<p>momento della individuazione delle aree di compattazione, ogni quattro anni, il CENSPU, con la collaborazione delle agenzie regionali per la protezione ambientale, aggiorna l'elenco delle aree a rischio di compattazione di cui al comma 1.</p> <p>3. Entro tre anni e, successivamente, ogni cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le aree individuate ai sensi dei commi 1 e 2, le regioni, in base alle linee guida, definiscono i programmi d'azione obbligatori basati sull'impiego di tecniche di gestione sostenibile dei suoli finalizzate al recupero dei suoli compattati e alla tutela di quelli a rischio potenziale di compattazione.</p>			

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
								4. I programmi d'azione definiti ai sensi del comma 3 sono attuati, senza possibilità di deroga, entro l'anno successivo a quello della loro predisposizione .			
								Art. 11. <i>(Aree a rischio di salinizzazione)</i>			
								1. Le aree a rischio, attuale e potenziale, di salinizzazione sono individuate dal CENSPU, in un apposito elenco, con la collaborazione delle agenzie regionali per la protezione ambientale, secondo le linee guida di cui all'articolo 5, comma 2. 2. Ogni quattro anni, il CENSPU, in collaborazione con le agenzie regionali per la protezione ambientale, aggiorna l'elenco delle aree a rischio di salinizzazione di cui al comma 1.			

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
								<p>3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente e ogni cinque anni, per le aree individuate ai sensi dei commi 1 e 2, le regioni, in base alle linee guida, definiscono programmi d'azione obbligatori basati sull'impiego di tecniche di gestione sostenibile dei suoli e finalizzati alla tutela e al recupero dei suoli a rischio, attuale e potenziale, di salinizzazione.</p> <p>4. I programmi d'azione definiti ai sensi del comma 3 sono attuati, senza possibilità di deroga, entro l'anno successivo a quello della loro predisposizione .</p>			
								<p>Art. 12. <i>(Aree a rischio di diminuzione della sostanza organica)</i></p>			

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
								<p>1. Le aree a rischio di degrado, attuale e potenziale, a causa della diminuzione della sostanza organica dei suoli sono individuate dal CENSPU in un apposito elenco, in collaborazione delle agenzie regionali per la protezione ambientale, in base alle linee guida di cui all'articolo 5, comma 2.</p> <p>2. Ogni quattro anni il CENSPU, con la collaborazione delle agenzie regionali per la protezione ambientale, aggiorna l'elenco delle aree a rischio per la diminuzione della sostanza organica dei suoli di cui al comma 1.</p> <p>3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni cinque anni, per le aree individuate ai</p>			

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5 S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (P D) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L- SP-PSd'Az) e altri
								<p>sensi dei commi 1 e 2, le regioni, in base alle linee guida, definiscono programmi d'azione obbligatori basati sull'impiego di tecniche di gestione sostenibile dei suoli e finalizzati alla tutela e al recupero dei suoli a rischio, attuale e potenziale, per la diminuzione della sostanza organica nei suoli medesimi.</p> <p>4. I programmi d'azione, definiti ai sensi del comma 3, sono attuati, senza possibilità di deroga, entro l'anno successivo a quello della loro predisposizione .</p> <p>5. Ai fini di cui al comma 1, le linee guida tengono conto degli usi attuali del suolo, delle aree maggiormente danneggiate dagli incendi rilevate annualmente dal Comando unità</p>			

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
								<p>carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare e degli impegni assunti con il Protocollo di Kyoto, individuando anche i quantitativi di materia organica che possono essere stoccati nei suoli agricoli e forestali, al fine di conseguire effetti positivi per la fissazione del carbonio e per la diminuzione dell'anidride carbonica atmosferica. Le linee guida contengono inoltre dei criteri per valutare i crediti di carbonio per i suoli italiani e per la migliore implementazione del registro nazionale dei serbatoi forestali di carbonio di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2008.</p>			

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
								Art. 13. <i>(Aree a rischio di perdita di biodiversità)</i>			
								<p>1. Le aree a rischio di degrado, attuale e potenziale, a causa della perdita di biodiversità dei suoli sono individuate dal CENSPU, in collaborazione con le agenzie regionali per la protezione ambientale, secondo le linee guida di cui all'articolo 5, comma 2.</p> <p>2. Ogni quattro anni il CENSPU, con la collaborazione delle agenzie regionali per la protezione ambientale, aggiorna l'elenco delle aree a rischio di degrado per la perdita di biodiversità dei suoli di cui al comma 1.</p> <p>3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni cinque anni, per le aree</p>			

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
								<p>individuate ai sensi dei commi 1 e 2, le regioni, in base alle linee guida, definiscono programmi d'azione obbligatori basati sull'impiego di tecniche di gestione sostenibile dei suoli e finalizzati alla tutela e al recupero dei suoli a rischio di degrado, attuale e potenziale, per la perdita di biodiversità dei suoli.</p> <p>4. I programmi d'azione, definiti ai sensi del comma 3, sono attuati, senza possibilità di deroga, entro l'anno successivo a quello della loro predisposizione .</p>			
								Art. 14. (Contaminazione dei suoli)			
								1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate ad assicurare il coordinamento dei controlli ambientali			

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
								<p>finalizzati alla prevenzione della contaminazione e dei suoli ad ogni livello di pianificazione, in conformità a quanto disposto dal decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>2. Al fine di favorire l'armonizzazione dei dati relativi alla contaminazione e dei suoli, l'ISPRA è tenuto a conferire, in una apposita banca dati georeferenziata, i dati spaziali raccolti e rilevati dal medesimo istituto, dalle agenzie regionali per la protezione ambientale, dalle regioni e dalle province, riguardanti i siti contaminati inseriti nei piani regionali e provinciali, i siti da bonificare secondo le</p>			

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
								<p>prescrizioni della normativa vigente ed i siti di interesse nazionale.</p> <p>3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione di quanto disposto al comma 2 tramite le agenzie regionali per la protezione ambientale.</p> <p>4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati spaziali georiferiti della banca dati di cui al comma 2 sono trasmessi al CENSPU.</p> <p>5. Il CENSPU elabora i dati di cui al comma 2 e quelli della banca dati pedologica nazionale, per valutare, tramite opportuni modelli e cartografie, la perdita di funzioni e di servizi ecosistemici dei suoli in base al grado di contaminazione ed alle diverse</p>			

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Natri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Natri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
								<p>tipologie di suolo. I criteri per valutare la perdita, attuale e potenziale, di funzioni e di servizi ecosistemici dei suoli in base alla contaminazione e sono individuati dalle linee guida di cui all'articolo 5, comma 2.</p> <p>6. Il CENSPU, in collaborazione con le agenzie regionali per la protezione ambientale, definisce i programmi d'azione obbligatori per ripristinare, ove tecnicamente possibile, le funzioni e i servizi ecosistemici dei suoli già bonificati in base al citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Nei casi in cui i suoli non consentano il ripristino delle funzioni e dei servizi ecosistemici, l'intervento è finalizzato a mitigare il danno sulle funzioni e sui servizi ecosistemici</p>			

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
								dei suoli attigui e sulle falde idriche. 7. I programmi d'azione, definiti ai sensi del comma 6, sono attuati, senza possibilità di deroga, entro l'anno successivo a quello della loro predisposizione .			
								Art. 15. (Frane e alluvioni)			
								1. I metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per gli aspetti riguardanti il suolo, sono definiti, con le modalità previste dall'articolo 57 del medesimo decreto legislativo, mediante apposito atto di indirizzo e coordinamento inerente l'accertamento e lo studio degli effetti delle condizioni generali dei			

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5 S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (P D) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L- SP-PSd'Az) e altri
								<p>suoli sul rischio da frane e alluvioni.</p> <p>2. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati sulle frane e sulle alluvioni raccolti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sono trasmessi al CENSPU e da esso elaborati e confrontati con i dati della banca dati pedologica nazionale per valutare, tramite opportuni modelli e cartografie, la perdita di funzioni e di servizi ecosistemici dei suoli in base al livello di</p>			

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5 S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (P D) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L- SP-PSd'Az) e altri
								<p>degrado causato da frane ed alluvioni ed alle diverse tipologie di suolo. I criteri per valutare la perdita attuale e potenziale di funzioni e di servizi ecosistemici dei suoli in base al livello di degrado sono individuati dalle linee guida di cui all'articolo 5, comma 2.</p> <p>4. Il CENSPU, in collaborazione con le agenzie regionali per la protezione ambientale e con le autorità di bacino, definisce i programmi d'azione obbligatori per ripristinare, ove tecnicamente possibile, le funzioni ed i servizi ecosistemici dei suoli soggetti a degrado causato da frane ed alluvioni. Nel caso di suoli che non consentano il ripristino delle funzioni e dei servizi ecosistemici, l'intervento è</p>			

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
								finalizzato a mitigare il danno.			
								Art. 16. (Impermeabilizzazione)			
								<p>1. Le aree a diverso grado di impermeabilizzazione causata da urbanizzazione ed i relativi indici di valutazione sulla quantità e qualità del consumo di suolo e sull'integrità del tessuto rurale sono individuate dal CENSPU, in un apposito elenco, in collaborazione con l'ISPRA, in base alle linee guida di cui all'articolo 5, comma 2.</p> <p>2. Ogni quattro anni il CENSPU, con la collaborazione delle agenzie regionali per la protezione ambientale, aggiorna l'elenco delle aree di cui al comma 1.</p> <p>3. Entro tre anni dalla data di entrata in</p>			

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Natri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Natri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
								<p>vigore della presente legge e successivamente e ogni cinque anni, il CENSPU, con la collaborazione delle agenzie regionali per la protezione ambientale aggiorna le linee guida e le procedure per il riutilizzo del suolo agricolo o forestale destinato alle infrastrutture e opere edilizie al fine di garantire e promuovere un suo reimpiego per i ripristini ambientali e la deimpermeabilizzazione di altre superfici.</p> <p>4. Nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120, entro tre anni dalla data entrata in vigore della presente legge e successivamente e ogni cinque anni, il Comitato tecnico-scientifico, con</p>			

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
								<p>la collaborazione delle agenzie regionali per la protezione ambientale, individua ed aggiorna le linee guida e le procedure per il riutilizzo del suolo naturale agricolo o forestale asportato per infrastrutture e opere edilizie, al fine di garantire e promuovere il reimpiego nonché il ripristino ambientale e la deimpermeabilizzazione di altre superfici.</p> <p>5. I dati sulle aree impermeabilizzate ed i relativi indici di valutazione del consumo di suolo nonché i dati sulle funzioni e sui servizi ecosistemici dei suoli da sottoporre ad impermeabilizzazione devono essere obbligatoriamente tenuti in conto sia per ogni trasformazione delle coperture e usi dei suoli previste nei piani urbanistici e di</p>			

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
								<p>settore, a qualsiasi scala, sia per la valutazione ambientale strategica connessa ai predetti piani.</p> <p>6. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nella progettazione delle opere infrastrutturali, nella redazione dei nuovi strumenti di pianificazione urbanistica e nelle modifiche o aggiornamenti degli stessi, tengono conto dei dati sulle funzioni e sui servizi ecosistemici dei suoli e sull'impermeabilizzazione degli stessi, ai sensi del comma 5, in un'area più estesa rispetto al sito direttamente coinvolto. Ciò al fine di ridurre al minimo l'impermeabilizzazione, soprattutto quella dei suoli migliori dal punto di vista delle funzioni e dei servizi ecosistemici.</p>			

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
								<p>7. Nel definire le destinazioni d'uso del territorio, tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica sono predisposti dopo aver effettuato verifiche preventive e preferendo sempre le soluzioni volte a non aumentare il grado di impermeabilizzazione del suolo. Nei casi in cui non vi siano alternative all'uso di suolo libero, i comuni danno comunicazione motivata in un apposito documento che è trasmesso al CENPSU.</p> <p>8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti sono adeguati a quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.</p> <p>9. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze,</p>			

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
								<p>possono definire ulteriori criteri finalizzati al contenimento del consumo di suolo tenendo conto del grado di impermeabilizzazione già raggiunto dal territorio regionale.</p> <p>10. I dati rilevati ai sensi del comma 5 sono pubblicati annualmente nelle relazioni sullo stato dell'ambiente prodotte dalle agenzie regionali per la protezione ambientale e sono trasmessi entro il 31 dicembre di ogni anno dal CENSPU.</p>			
								<p>Art. 17. <i>(Valutazione globale delle aree a rischio di degrado e di desertificazione e del suolo)</i></p>			
								<p>1. La valutazione globale delle aree a rischio di degrado, attuale e potenziale, e di desertificazione e del suolo è effettuata dal CENSPU secondo le</p>			

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
								<p>linee guida di cui all'articolo 5, comma 2, tenendo anche conto degli effetti dei cambiamenti climatici sul suolo e della loro interazione con l'uso agricolo e forestale.</p> <p>2. Il CENSPU con la collaborazione delle agenzie regionali per la protezione ambientale, provvede alla individuazione, in un apposito elenco, delle aree a rischio di degrado e di desertificazione e del suolo sulla base di una valutazione globale dei singoli rischi in base alle linee guida di cui all'articolo 5, comma 2.</p> <p>3. Ogni quattro anni il CENSPU, con la collaborazione delle agenzie regionali per la protezione ambientale, aggiorna l'elenco delle aree a rischio di degrado del suolo sulla base della valutazione</p>			

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
								<p>globale dei singoli rischi di cui al comma 2.</p> <p>4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente e ogni cinque anni, per le aree individuate ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le regioni, in base alle linee guida, definiscono programmi d'azione obbligatori basati sull'impiego di tecniche di gestione sostenibile dei suoli, per la tutela e il risanamento delle aree a rischio di degrado e di desertificazione e del suolo, sulla base della valutazione globale dei singoli rischi.</p> <p>5. I programmi d'azione, definiti ai sensi del comma 4, sono attuati, senza possibilità di deroga, entro l'anno successivo a quello della loro</p>			

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
								<p>predisposizione .</p> <p>6. La valutazione globale delle aree a rischio di degrado, attuale e potenziale, e di desertificazione e del suolo deve essere obbligatoriamente tenuta in conto dalle regioni e dalle autorità di bacino per valutare la presenza, sul territorio di competenza, di aree vulnerabili soggette o minacciate da fenomeni di degrado del suolo e da processi di desertificazione, secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>			
										Art. 3. <i>(Principi per la pianificazione territoriale)</i>	Art. 3. <i>(Misure di programmazione e di controllo sul contenimento del consumo del suolo)</i>
										1. La pianificazione territoriale è regolata dalla normativa regionale, nel rispetto degli	1. L'obiettivo del contenimento del consumo di suolo di cui all'articolo 1, comma 2, è perseguito da Stato, regioni,

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
										<p>indirizzi statali e di quanto disposto dalla presente legge.</p> <p>2. Costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio:</p> <p>a) il rispetto delle indicazioni programmatiche dello Stato, valide per tutto il territorio nazionale o per parti di esso, espresse tramite atti aventi valore di legge;</p> <p>b) l'esistenza di piani propri per ogni livello di governo o per sue aggregazioni a livello comunale, provinciale o regionale; i piani di livello inferiore non possono derogare a quelli di livello superiore;</p> <p>c) la formazione dei piani in maniera libera, scientificamente documentata, tecnicamente corretta e trasparente;</p> <p>d) il diritto dei cittadini e delle loro organizzazioni ad intervenire nei processi di pianificazione</p>	<p>province e comuni nell'ambito delle attività di pianificazione e programmazione di loro competenza mediante le misure contemplate dalla presente legge. A tal fine, il consumo di suolo è gradualmente ridotto nel corso del tempo ed è soggetto a programmazione regionale e comunale allo scopo di raggiungere il traguardo di nuova occupazione netta di terreno pari a zero, a livello nazionale, entro il 2050.</p> <p>2. Sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso il piano territoriale, entro dodici mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, determinano e quantificano, programmando nel tempo, gli indici di riduzione del consumo del suolo sul proprio</p>

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
										<p>tramite proposte ed osservazioni;</p> <p>e) l'approvazione dei piani nell'ambito di processi che prevedano la verifica tecnica degli atti e la partecipazione dei soggetti proponenti alle decisioni;</p> <p>f) l'applicazione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) all'approvazione dei piani, nei limiti di legge e di quanto previsto dall'articolo 6;</p> <p>g) la durata temporale limitata di ogni vincolo posto sulla proprietà privata ed il diritto all'equo indennizzo in caso di esproprio.</p> <p>3. La pianificazione territoriale, ad ogni livello di governo, riconosce l'importanza strutturale del contenimento dell'uso di suolo allo stato naturale e persegue tale obiettivo tramite:</p> <p>a) miglior progettazione di</p>	<p>territorio, disaggregano, sentite le province e le città metropolitane, il proprio territorio in ambiti omogenei, in dipendenza all'intensità del corrispondente processo urbanizzativo, e stabiliscono i conseguenti criteri, indirizzi e linee tecniche da applicarsi nei nuovi strumenti di governo del territorio, sia in termini di pianificazione sia in termini di disposizioni immediatamente operative, per contenere il consumo di suolo.</p> <p>3. Ai fini del comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto delle specificità territoriali, paesaggistiche ed ambientali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e</p>

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
										<p>infrastrutture e servizi;</p> <p>b) stretto rapporto tra previsioni di insediamento e trend di crescita;</p> <p>c) rinunce volontarie da parte degli aventi titolo ad ipotesi di crescita presenti in piani e programmi, ma ormai inattuali, con conseguente eliminazione dei relativi carichi fiscali.</p> <p>4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le linee guida fondamentali della pianificazione territoriale, per le finalità di cui alla presente legge. Tali linee possono interessare l'intero territorio nazionale o parte di esso. Con la stessa procedura</p>	<p>paesaggista, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati. Sono fatte salve le normative e gli strumenti di pianificazione regionali vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge, già in linea con gli obiettivi di progressiva riduzione del consumo di suolo della presente legge, e relativi obiettivi, indirizzi e prescrizioni finalizzati a ridurre il nuovo consumo di suolo, salvaguardando le risorse, quali componenti del patrimonio territoriale inteso come bene comune, e privilegiando il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, e che comunque devono recepire le definizioni e gli obiettivi di riduzione di cui alla presente legge.</p> <p>4. Le regioni e le province</p>

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5 S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (P D) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L- SP-PSd'Az) e altri
										<p>le linee guida sono aggiornate ogni cinque anni.</p> <p>5. In applicazione dei criteri, indirizzi e linee tecniche di cui al comma 2, i nuovi strumenti comunali di governo del territorio rispettano gli indici di riduzione del consumo di suolo stabiliti dalla regione o dalla provincia autonoma e comunque prevedono consumo di suolo esclusivamente nei casi in cui il documento di piano abbia dimostrato l'insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare e rigenerare aree già edificate o edificabili</p>	<p>autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono altresì i criteri di individuazione degli interventi pubblici e di interesse pubblico o generale per i quali non trovano applicazione gli indici di riduzione del consumo di suolo di cui alla presente legge.</p>

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
											<p>secondo lo strumento urbanistico vigente, prioritariamente mediante l'utilizzo di edilizia esistente inutilizzata o il recupero di aree dismesse nell'ambito del tessuto urbano consolidato o su aree libere interstiziali. In ogni caso, gli strumenti comunali di governo del territorio possono disporre nuove previsioni che comunque garantiscono un bilancio ecologico pari a zero.</p> <p>6. Nel caso in cui il comune non rispetti gli indici di riduzione del consumo di suolo definite dalla regione o dalla provincia autonoma ai sensi del comma 2 ovvero, in assenza dell'adozione di tali indici da parte della regione, non abbia ridotto, nei nuovi strumenti di governo del territorio, il consumo di suolo per almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre</p>

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
											<p>anni precedenti, non è consentita l'approvazione e la realizzazione di nuovi interventi edilizi e l'approvazione di nuovi strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti che comportano nuovo consumo di suolo.</p> <p>7. Il monitoraggio del consumo del suolo è assicurato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA, le Agenzie per la</p>

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
											<p>protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria hanno accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici che devono renderle disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12- quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, sul proprio sito istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale</p>

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
											<p>sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. I comuni e le regioni possono inviare all'ISPRA, secondo i criteri resi disponibili sul sito istituzionale dell'ISPRA, eventuali proposte motivate di modifica alla cartografia entro quattro mesi dalla pubblicazione nel sito medesimo. Entro i successivi quattro mesi, l'ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati dopo la verifica della correttezza delle proposte di modifica da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. I dati rilevati annualmente costituiscono il riferimento per la definizione dei dati medi con scansione temporale triennale. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione</p>

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
											<p>vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>8. Le infrastrutture e gli interventi del settore dei trasporti e della logistica, gli interventi di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali, nonché gli insediamenti produttivi e tutte le opere pubbliche e di pubblica utilità per le quali sia stata condotta la preventiva verifica dell'eventuale esistenza di alternative consistenti nel riuso di aree già urbanizzate non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale. Non rientrano in tale computo gli accordi di programma promossi ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora la regione ne ravvisi, con delibera di</p>

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Natri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Natri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
											<p>giunta, valore di insediamento prioritario, nonché le iniziative anche private giustificate da motivato interesse pubblico o generale riconosciuto sulla base di apposita delibera della giunta regionale, ai sensi del comma 4 del presente articolo.</p> <p>9. Le serre e altri interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell'attività agricola, in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo, non concorrono al computo del consumo di suolo.</p> <p>10. Non concorrono al computo del consumo di suolo le piazzole, le installazioni o le strutture temporanee, realizzate nell'ambito dello stato di emergenza o di ricostruzione, connesse a calamità naturali, anche se realizzate su terreno non</p>

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5 S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (P D) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L- SP-PSd'Az) e altri
											urbanizzato. Tali manufatti non concorrono al computo del consumo di suolo anche successivamente alla conclusione della ricostruzione qualora vengano destinati ad usi pubblici o di pubblica utilità.
Art. 3. (Bonus ristrutturazion e hotel e strutture ricettive)											
1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, nonché per contribuire alla valorizzazione, riqualificazione e rigenerazione urbana, ambientale e sociale del territorio, alle strutture alberghiere ammesse al credito											

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
<p>d'imposta ai sensi del comma 2, site in aree periferiche o comunque degradate, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e per i quattro successivi. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 7».</p> <p>2. Il credito di imposta di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle aree degradate individuate ai sensi dall'articolo 1 della presente legge.</p> <p>3. Per gli interventi di cui al presente articolo non sono dovuti oneri di urbanizzazione</p>											

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
e il canone di occupazione di suolo pubblico (Cosap) è ridotto del 50 per cento.											
	Art. 3. <i>(Limite al consumo di suolo)</i>	Art. 3. <i>(Arresto del consumo di suolo)</i>			Art. 3. <i>(Limite al consumo di superficie agricola)</i>	Art. 3. <i>(Limite al consumo di suolo)</i>	Art. 9. <i>(Limite al consumo del suolo agricolo)</i>		Art. 3. <i>(Limiti al consumo di suolo e disciplina transitoria)</i>		Art. 4. <i>(Limite al consumo di suolo)</i>
	1. In coerenza con l'obiettivo stabilito dall'Unione europea del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo che deve essere pari ad almeno il 20 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, sia per il consumo permanente, sia per il consumo reversibile. 2. Al fine di definire un quadro aggiornato delle potenzialità contenute negli strumenti di pianificazione locale, i comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, forniscono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati circa le previsioni non attuate che	1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9, non è consentito consumo di suolo per qualsiasi destinazione; le esigenze insediative e infrastrutturali sono soddisfatte tramite il riuso, la rigenerazione e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti secondo quanto indicato dall'articolo 4. Il criterio economico, anche se configurato come interesse pubblico, non può essere motivo per consentire il consumo di suolo. 2. In base all'analisi dei dati rilevati, di cui all'articolo 4, i comuni, singoli o associati, approvano ai			1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della deliberazione di cui al comma 2 e dei risultati di cui al comma 3, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Comitato interministeriale e di cui al comma 7, è determinata l'estensione	1. In coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo che deve essere pari ad almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, sia per la componente di impermeabilizzazione irreversibile, sia per la componente di impermeabilizzazione reversibile. 2. Al fine di definire un quadro aggiornato delle potenzialità contenute negli strumenti di pianificazione locale, i comuni entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore	1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata l'estensione massima di suolo agricolo, definito ai sensi del comma 2 del presente articolo, consumabile nel territorio nazionale, al fine di una progressiva riduzione del consumo di tale suolo. 2. Ai fini della presente legge, per «suolo agricolo» si intende il terreno qualificato tale dagli strumenti urbanistici, l'area di		1. In coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo in misura maggiore rispetto a quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali del governo del territorio, norme di tutela ambientale e paesaggistica, nonché livelli essenziali di tutela dei diritti civili e sociali. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e le regioni non		1. Sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 7 dell'articolo 3 e dell'andamento degli indici di riduzione del consumo del suolo dei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in coerenza

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
	<p>comportano consumo di suolo contenute negli strumenti di pianificazione locale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano opportuni criteri, parametri e percentuali di riduzione del consumo di suolo coerenti con l'obiettivo di cui al comma 1, da articolare su scala comunale o per gruppi di comuni, sia in termini di direttive per la pianificazione, sia in termini di disposizioni operative, tenendo conto delle specificità territoriali, paesaggistiche ed ambientali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del</p>	<p>propri strumenti di pianificazione urbanistica le varianti necessarie al fine di eliminare le previsioni di edificazione che individuano interventi di qualsiasi destinazione comportanti consumo di suolo in aree agricole e in aree naturali e seminaturali. In ogni caso, anche in assenza delle predette varianti, è sospesa l'efficacia degli strumenti urbanistici vigenti e delle eventuali varianti, relativamente alle disposizioni che prevedono interventi che comportano consumo di suolo in aree agricole e in aree naturali e seminaturali. Sono comunque fatti salvi i lavori, le opere, gli interventi, i titoli abilitativi edilizi e i programmi di cui al comma 1 dell'articolo 9. Le previsioni edificatorie degli strumenti urbanistici comunali su terreni liberi costituiscono indicazioni meramente programmatiche e pianificatorie che non determinano l'acquisizione di alcun diritto da parte dei proprietari degli</p>			<p>massima di superficie agricola consumabile sul territorio nazionale, nell'obiettivo di una progressiva riduzione del consumo di superficie agricola.</p> <p>2. Con deliberazione della Conferenza unificata sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione dell'obiettivo di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, dell'estensione e localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di</p>	<p>della presente legge, forniscono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati circa le previsioni non attuate che comportano consumo di suolo contenute negli strumenti di pianificazione locale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano criteri, parametri e percentuali di riduzione del consumo di suolo coerenti con l'obiettivo di cui al comma 1, da articolare su scala comunale o per gruppi di comuni, sia in termini di direttive per la pianificazione, sia in termini di disposizioni operative, tenendo conto delle specificità territoriali, paesaggistiche ed ambientali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle</p>	<p>fatto utilizzata a scopi agricoli a prescindere dalla destinazione urbanistica e l'area comunque libera da infrastrutture, suscettibile di utilizzazione agricola.</p> <p>3. Con deliberazione della Conferenza unificata sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione della finalità di cui al comma 1, tenendo conto delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, dell'estensione e della localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo agricolo già edificato e della presenza di edifici inutilizzati. Sono stabiliti, altresì, i criteri e le modalità per individuare il suolo agricolo esistente e per assicurare il monitoraggio del suo consumo.</p> <p>4. Qualora la deliberazione di cui al comma 3 non sia adottata dalla Conferenza unificata</p>		<p>possono adottare o approvare piani urbanistici generali o attuativi, comunque denominati, e relative varianti, che prevedano nuovo incremento netto di consumo di suolo rispetto ai piani già vigenti.</p> <p>3. Sono fatti salvi gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione in modo conforme ai regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino</p>	<p>con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita la riduzione progressiva vincolante, in termini quantitativi, del consumo di suolo a livello nazionale.</p> <p>2. Il decreto di cui al comma 1 è sottoposto a verifica ogni cinque anni, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermo restando l'obiettivo di riduzione progressiva del consumo di suolo, di cui al medesimo comma 1.</p>	

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
	<p>suolo già urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati. A tali fini sono fatte salve le normative e gli strumenti di pianificazione regionali vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge, già in linea con gli obiettivi di progressiva riduzione del consumo di suolo di cui alla presente legge, e i relativi obiettivi, indirizzi e prescrizioni finalizzati a ridurre il nuovo consumo di suolo, salvaguardando le risorse, quali componenti del patrimonio territoriale inteso come bene comune, e privilegiando l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente.</p> <p>4. Le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo negli strumenti urbanistici formati o variati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno validità quinquennale; decorso tale termine senza che siano state avviate le procedure autorizzative per la loro attuazione, le suddette previsioni decadono. I comuni possono procedere</p>	<p>stessi terreni; relativamente all'eliminazione adeguatamente motivata delle previsioni non ancora attuate di cui al presente comma, gli stessi proprietari non hanno diritto ad alcun indennizzo o risarcimento.</p> <p>3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari, individuando le specifiche disposizioni procedurali da rispettare nella pianificazione urbanistica dei comuni, in forma singola o associata, in merito alla necessità di riduzione delle aree edificabili già previste dagli strumenti urbanistici vigenti; per tali riduzioni devono essere previsti forme e procedimenti semplificati.</p> <p>4. I processi di valutazione, formazione e adeguamento dei vigenti strumenti urbanistici</p>			<p>realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato, delle previsioni di crescita demografica verificabili secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e della presenza e quantità di edifici inutilizzati. Sono stabiliti, altresì, i criteri e le modalità per determinare la superficie agricola esistente e per assicurare il monitoraggio del consumo di essa. Qualora la deliberazione non sia adottata dalla Conferenza unificata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.</p>	<p>potenzialità agricole, dello stato della pianificazione territoriale, e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati; a tali fini sono fatti salvi le normative e gli strumenti di pianificazione regionali vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge, in linea con gli obiettivi di progressiva riduzione del consumo di suolo di cui alla presente legge e contenenti obiettivi, indirizzi e prescrizioni finalizzati a ridurre il nuovo consumo di suolo, salvaguardando le risorse, quali componenti del patrimonio territoriale inteso come bene comune, e privilegiando il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, fermi restando le definizioni e gli obiettivi di riduzione di cui alla presente legge.</p> <p>4. Le previsioni urbanistiche degli</p>	<p>entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.</p>		<p>aumento al dimensionamento o dei piani attuativi.</p> <p>4. Le previsioni urbanistiche adottate o approvate in contrasto con i commi 2 e 3 sono nulle; sono altresì nulli i titoli edilizi, comunque denominati, rilasciati o formati sulla base di previsioni urbanistiche nulle. La nullità è rilevabile in ogni tempo e non trova applicazione l'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p> <p>5. Ferme le norme vigenti sui limiti temporali dei vincoli espropriativi derivanti da strumenti urbanistici e fermi i poteri di pianificazione urbanistica dei comuni in senso più riduttivo, le previsioni urbanistiche già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e fatte salve le condizioni di cui al comma 3, devono essere attuate entro</p>		

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
	<p>alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici generali e ai piani attuativi non convenzionati, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo indicati dalla presente legge, dalle disposizioni regionali o da specifiche direttive o atti di indirizzo approvati dal Consiglio comunale che prevedano una riduzione del consumo di suolo di entità superiore a quella prevista ai sensi del comma 3.</p> <p>5. Qualora il comune non abbia fornito i dati di cui al comma 2 o non rispetti le percentuali di riduzione del consumo di suolo definite dalla regione ai sensi del comma 3, ovvero, in assenza dell'adozione di tali percentuali da parte della regione, non abbia ridotto il consumo di suolo per almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, il comune stesso non può procedere ad interventi edilizi e all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo e sono considerati</p>	<p>comunali sono pubblici; il soggetto che li promuove garantisce l'informazione e la conoscenza dei procedimenti, assicurando altresì la partecipazione dei portatori di interesse diffuso e dei cittadini, singoli o associati, attraverso specifici e obbligatori momenti di confronto.</p> <p>5. Il monitoraggio del consumo di suolo e dell'attuazione della presente legge è affidato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che si avvale della collaborazione delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e delle agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA) per la redazione di una cartografia nazionale aggiornata annualmente. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA e le agenzie hanno accesso alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni</p>			<p>3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di novanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, inviano al Comitato interministeriale e di cui al comma 7 i dati acquisiti in base ai criteri indicati dal medesimo comma 2. In mancanza di tali dati, il decreto di cui al comma 1 può comunque essere adottato.</p> <p>4. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è aggiornato ogni dieci anni, fermo restando l'obiettivo di progressiva riduzione del consumo di superficie agricola di cui al medesimo comma.</p> <p>5. Con deliberazione della Conferenza unificata, la superficie agricola</p>	<p>strumenti urbanistici formati o variati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità decennale e, decorso tale termine, senza che le procedure autorizzative per l'attuazione delle stesse siano state avviate, decadono. Sono fatte salve le eventuali norme regionali che prevedono termini più brevi per la decadenza. I comuni possono procedere alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici generali e ai piani attuativi finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo indicati dalla presente legge, dalle disposizioni regionali o da specifiche direttive o atti di indirizzo approvati dal Consiglio comunale che prevedano una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità di cui al comma 3.</p> <p>5. Nel caso in cui il comune non abbia fornito i dati di cui al comma 2 ovvero non rispetti le</p>			<p>dieci anni dalla loro approvazione. Decorso tale termine il nuovo consumo di suolo consentito dalle medesime previsioni è ridotto progressivamente e nelle seguenti percentuali calcolate rispetto alle superfici consumabili originariamente consentite e le previsioni urbanistiche perdono automaticamente efficacia per la parte eccedente, fatte salve riduzioni maggiori da parte degli strumenti urbanistici:</p> <p>a) del 40 per cento allo scadere del decimo anno;</p> <p>b) del 60 per cento allo scadere del quindicesimo anno;</p> <p>c) del 100 per cento allo scadere del ventesimo anno.</p> <p>6. Deve inoltre essere applicato un incremento del contributo per il rilascio del permesso di</p>		

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
	<p>illegittimi tutti gli atti eventualmente adottati che comportino nuovo consumo di suolo.</p> <p>6. Il monitoraggio del consumo di suolo è effettuato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA, le Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria hanno accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici, che devono renderle disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32,</p>	<p>altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici. L'ISPRA definisce metodi e criteri uniformi per la formazione delle banche dati e per la determinazione dei dati stessi, ai quali le regioni devono adeguarsi. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo sono resi pubblici e disponibili dall'ISPRA annualmente, sia in forma aggregata a livello nazionale, sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. I comuni, singoli o associati, e le regioni possono inviare all'ISPRA proposte di modifica alla cartografia entro un mese dalla pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ISPRA. Entro il mese successivo l'ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati dopo aver verificato la correttezza delle proposte di modifica insieme con l'agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.</p>			<p>consumabile sul territorio nazionale, tenuto conto di quanto previsto dai commi 2 e 3, è ripartita tra le diverse regioni, tenendo specificamente conto dei criteri di cui al comma 2 e, in particolare, dell'estensione del suolo già edificato, delle previsioni di crescita demografica verificabili secondo i dati dell'ISTAT e della presenza e quantità di edifici inutilizzati.</p> <p>6. Qualora la Conferenza unificata non provveda entro il termine di centottanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, le determinazioni di cui al comma 5 sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari,</p>	<p>percentuali di riduzione del consumo di suolo definite dalla regione ai sensi del comma 3 ovvero, in assenza dell'adozione di tali percentuali da parte della regione, non abbia ridotto il consumo di suolo per almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, non sono consentiti interventi edilizi né l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo e sono nulli tutti gli atti che comportano nuovo consumo di suolo.</p> <p>6. Il monitoraggio del consumo del suolo è assicurato dall'Istituto nazionale per la protezione dell'ambiente (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera a) della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia</p>			<p>costruire non inferiore al 10 per cento di quello ordinariamente dovuto, dopo lo scadere del decimo anno, e non inferiore al 20 per cento di quello ordinariamente dovuto, allo scadere del quindicesimo anno. Si applica il comma 4, quanto ai titoli edilizi rilasciati o formati in contrasto con il presente comma.</p> <p>7. Al fine di ridurre l'utilizzo di superfici libere edificabili, i comuni possono consentire permuta tra superfici libere edificabili di proprietà privata e aree di proprietà comunale destinate a riuso e rigenerazione urbana, o anche tra i soli diritti edificatori delle relative aree, sulla base di stima del valore delle aree medesime; l'efficacia delle permuta è sottoposta a condizione sospensiva dell'approvazione e di variante urbanistica che rende inedificabili le</p>		

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Natri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Natri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
	<p>e all'articolo 23, comma 12- quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, nel proprio sito internet istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. I comuni e le regioni possono inviare all'ISPRA, secondo i criteri resi disponibili nel sito internet istituzionale del medesimo Istituto, eventuali proposte motivate di modifica alla cartografia, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel sito internet dell'ISPRA. Entro i successivi trenta giorni l'ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati, previa verifica della correttezza delle proposte di modifica da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. I dati rilevati annualmente costituiscono il riferimento per la definizione dei dati medi con scansione temporale triennale.</p>				<p>forestali e del turismo, sentito il Comitato interministeriale e di cui al comma 7 e acquisito il parere della medesima Conferenza unificata.</p> <p>7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e acquisita altresì l'intesa della Conferenza unificata, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato interministeriale e con la funzione di monitorare il consumo di superficie agricola sul territorio nazionale e l'applicazione della presente legge, di seguito</p>	<p>agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA, le Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome e il CREA hanno accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici che devono renderle disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12- quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, sul proprio sito istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. I comuni e le regioni possono inviare all'ISPRA,</p>			<p>superfici libere oggetto della permuta medesima.</p> <p>8. Al fine di consentire, in funzione della redazione dei nuovi strumenti della pianificazione urbanistica, la definizione di un quadro aggiornato del consumo di suolo determinato in conseguenza dell'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni entro un anno dalla medesima data di entrata in vigore forniscono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati circa le previsioni non attuate che comportano consumo di suolo contenute negli strumenti di pianificazione locale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro</p>		

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
	<p>All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>7. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e gli interventi di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali, nonché tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale.</p> <p>8. Le serre e altri interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell'attività agricola, in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo, non concorrono al computo del consumo di suolo.</p>				<p>denominato «Comitato». Il Comitato opera presso la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e le relative funzioni di segreteria sono svolte dalla Direzione medesima nell'ambito delle ordinarie competenze. Alle spese di funzionamento del Comitato si fa fronte nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e non comporta l'attribuzione di alcuna indennità neanche a titolo di rimborso spese. Il Comitato redige, entro il 31 dicembre di</p>	<p>resi disponibili sul sito istituzionale del medesimo istituto, eventuali proposte motivate di modifica alla cartografia entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito dell'ISPRA. Entro i successivi trenta giorni l'ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati dopo la verifica della correttezza delle proposte di modifica da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. I dati rilevati annualmente costituiscono il riferimento per la definizione dei dati medi con scansione triennale. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>7. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e gli interventi</p>			<p>due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai fini della redazione dei nuovi strumenti urbanistici, adottano criteri, parametri e percentuali di riduzione del consumo di suolo coerenti con l'obiettivo di cui al comma 1, da articolare su scala comunale o per gruppi di comuni, anche ubicati in diverse province, sia in termini di direttive per la pianificazione, sia in termini di disposizioni immediatamente operative, tenendo conto delle specificità territoriali, paesaggistiche e ambientali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di edifici</p>		

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
					<p>ogni anno, un rapporto sul consumo di suolo in ambito nazionale, che il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo presenta, entro il 31 marzo successivo, alle Camere.</p> <p>8. Il decreto di cui al comma 7 è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>9. Il Comitato è così composto:</p> <p>a) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;</p> <p>b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;</p> <p>c) un rappresentante del Ministero per i beni e le</p>	<p>di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali, nonché tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica di cui all'articolo 1, comma 2, non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale. Non rientrano in tale computo gli accordi di programma promossi ai sensi dell'articolo 34 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 268, qualora le opere oggetto dell'accordo siano individuate, con delibera della Giunta regionale, quali insediamenti prioritari.</p> <p>8. Le serre non permanenti e altri interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell'attività agricola di tipo temporaneo, ovvero in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo per almeno metà dell'anno, non concorrono al computo del consumo di suolo.</p>			<p>inutilizzati, indicando criteri di compensazione ambientale ecologica; a tali fini sono fatti salvi le normative e gli strumenti di pianificazione regionali vigenti in materia, alla data di entrata in vigore della presente legge, già in linea con gli obiettivi di progressiva riduzione del consumo di suolo di cui alla presente legge e relativi obiettivi, indirizzi e prescrizioni finalizzati a ridurre il nuovo consumo di suolo, salvaguardando le risorse, quali componenti del patrimonio paesaggistico e territoriale inteso come bene comune, e privilegiando il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, che comunque devono recepire le definizioni e gli obiettivi di riduzione di cui alla presente legge.</p> <p>10. Fermo il rispetto dei termini di cui ai commi 7 e 8, in sede di</p>		

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
					<p>attività culturali;</p> <p>d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;</p> <p>e) un rappresentante dell'ISTAT;</p> <p>f) cinque rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, di cui un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia e un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.</p> <p>10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, nel rispetto del limite di cui al comma 1 e con la cadenza temporale indicata al comma 4, l'estensione della superficie agricola consumabile a livello provinciale e determinano i criteri e le modalità per la</p>				<p>Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su iniziativa di una o più regioni, o del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, o del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, possono essere raggiunte intese finalizzate, sulla base degli obiettivi di pianificazione sovregionale delle infrastrutture, della tutela paesaggistica e ambientale e delle diverse esigenze di sviluppo urbanistico nelle diverse regioni, ad una compensazione tra percentuali di consumo di suolo nelle diverse regioni, da attuare con gli atti di competenza delle singole regioni ai sensi dei commi 1 e 8.</p> <p>11. Le previsioni urbanistiche approvate successivamente</p>		

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5 S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (P D) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L- SP-PSd'Az) e altri
					<p>definizione dei limiti d'uso del suolo agricolo nella pianificazione territoriale degli enti locali, fatti salvi i diversi sistemi di pianificazione territoriale regionale, tenendo specificamente conto dei criteri di cui al comma 2 e, in particolare, dell'estensione del suolo già edificato, delle previsioni di crescita demografica verificabili secondo i dati dell'ISTAT e della presenza e quantità di edifici inutilizzati. Il limite stabilito con il decreto di cui al comma 1 rappresenta, per ciascun ambito regionale, il limite massimo delle trasformazioni edificatorie di aree agricole che possono essere consentite nell'ambito del piano paesaggistico, ferma restando la possibilità che tale strumento, nella definizione di</p>				<p>alla data di entrata in vigore della presente legge, che consentono nuovo consumo di suolo, devono essere attuate entro dieci anni dalla loro approvazione. Decorso tale termine senza che sia stata presentata istanza di adozione di piano attuativo, il nuovo consumo di suolo previsto dai medesimi piani è ridotto progressivamente e nelle seguenti percentuali calcolate rispetto alle superfici consumabili originariamente consentite e le previsioni urbanistiche perdono automaticamente efficacia per la parte eccedente:</p> <p>a) del 30 per cento allo scadere del decimo anno;</p> <p>b) del 45 per cento allo scadere del quindicesimo anno;</p> <p>c) del 70 per cento allo scadere del ventesimo anno;</p>		

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5 S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (P D) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L- SP-PSd'Az) e altri
					<p>prescrizioni e previsioni ai sensi dell'articolo 135, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e in attuazione, in particolare, di quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 4, determini possibilità di consumo del suolo complessivamente inferiori.</p> <p>11. Se le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedono entro il termine di centottanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, le determinazioni di cui al comma 10 sono adottate, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio</p>				<p>d) del 100 per cento allo scadere del venticinquesimo anno.</p> <p>12. Deve inoltre essere applicato un incremento del contributo per il rilascio del permesso di costruire non inferiore al 10 per cento di quello ordinariamente dovuto, dopo lo scadere del decimo anno, al 15 per cento di quello ordinariamente dovuto, allo scadere del quindicesimo anno, e al 25 per cento di quello ordinariamente dovuto, allo scadere del ventesimo anno. Si applica il comma 4 quanto ai titoli edilizi rilasciati o formati in contrasto con il presente comma. Tutte le previsioni che comportano consumo di suolo contenute in uno strumento di pianificazione urbanistica decadono automaticamente con l'approvazione di un nuovo strumento urbanistico.</p>		

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
					dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sentito il Comitato e acquisito il parere della Conferenza unificata. Il Consiglio dei ministri delibera, nell'esercizio del proprio potere sostitutivo, con la partecipazione dei presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.				<p>13. I comuni che non forniscono i dati di cui al comma 8 sono inibiti dalla possibilità di approvare nuovi strumenti di pianificazione urbanistica, fatta salva l'applicazione del comma 4. Sono nulli tutti gli atti di pianificazione o titoli edilizi comunque denominati approvati in violazione del divieto stabilito dal presente comma.</p> <p>14. Il monitoraggio del consumo di suolo è assicurato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Ai fini</p>		

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
									<p>del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA, le Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria hanno accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici che devono renderle disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12- quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, nel proprio sito internet istituzionale, sia</p>		

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
									<p>in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. I comuni e le regioni possono inviare all'ISPRA, secondo i criteri resi disponibili nel sito internet istituzionale dell'ISPRA, eventuali proposte motivate di modifica alla cartografia entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel sito internet dell'ISPRA. Entro i successivi trenta giorni l'ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati dopo la verifica della correttezza delle proposte di modifica da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. I dati rilevati annualmente costituiscono il riferimento per la definizione dei dati medi con scansione temporale triennale. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e</p>		

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
									<p>strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>15. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e gli interventi di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali, nonché tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica di cui all'articolo 1, comma 2, non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale.</p> <p>16. Le serre e altri interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell'attività agricola, in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo, non concorrono al computo del</p>		

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
									consumo di suolo.		
							Art. 4. <i>(Registro nazionale del consumo del suolo e rapporto alle Camere)</i>				
							<p>1. È istituito presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il registro nazionale del consumo del suolo, quale sistema informativo statistico e geografico integrato. Esso si avvale delle informazioni disponibili e dei risultati metodologici e classificatori prodotti nell'ambito degli studi in sede internazionale, nazionale e accademica utilizzando, sia sul piano della produzione dei dati che su quello metodologico, i risultati cui sono pervenuti gli enti pubblici e privati che, a vario titolo, dispongono di informazioni e di strumenti utili a questo scopo.</p> <p>2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, presenta annualmente alle Camere un rapporto sul consumo del suolo e sui processi di più rilevante trasformazione ambientale dovuti alla crescita dell'urbanizzazione,</p>				

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Natri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Natri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
							<p>nell'ambito del quale sono individuati gli obiettivi di contenimento quantitativo da perseguire su scala pluriennale nella pianificazione territoriale e urbanistica.</p> <p>3. Gli obiettivi contenuti nel rapporto di cui al comma 2 costituiscono la base per un'intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, contenente l'individuazione degli obiettivi che ciascuna regione e ciascuna provincia autonoma si impegna ad adottare con i propri strumenti di programmazione urbanistica. Tale intesa va aggiornata almeno ogni tre anni. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro novanta giorni dalla prima seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri approva un atto di natura legislativa da sottoporre alle Camere con una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.</p>				

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
Art. 4. <i>(Procedura di sostituzione edilizia)</i>	Art. 4. <i>(Priorità del riuso)</i>	Art. 4. <i>(Priorità del riuso e della rigenerazione urbana)</i>				Art. 4. <i>(Priorità del riuso)</i>	Art. 3. <i>(Ambiti di rigenerazione urbana)</i>		Art. 4. <i>(Priorità del riuso e della rigenerazione urbana e misure di incentivazione)</i>	Art. 4. <i>(Riuso urbanistico ed edilizio per il contenimento del consumo di suolo)</i>	Art. 5. <i>(Rigenerazione urbana)</i>
1. Al fine di favorire la rottamazione degli edifici che non rispondono alle norme di sicurezza e sostenibilità, che sono classificati nelle categorie di classe energetica E, F e G, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, o non rispettino gli standard antisismici e idrogeologici, la demolizione ai fini della successiva ricostruzione di un edificio a destinazione residenziale, commerciale o produttiva, all'interno della medesima proprietà, di pari volumetria e superficie utile, non è da considerarsi	1. Al fine di attuare i principi di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione dell'articolo 3, comma 3, adottano disposizioni per incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere strategie di rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, degli ambiti urbanistici e delle aree a destinazione produttiva dismesse da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio. A tal fine è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica, purché non determinino ulteriore consumo di suolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti e pianificati di aree urbanizzate.	1. Al fine di attuare il principio del riuso e della rigenerazione urbana di cui al comma 5 dell'articolo 1, i comuni, singoli o associati, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono: a) all'individuazione, negli strumenti di pianificazione comunale, degli ambiti urbanistici comprensivi di isolati, aree o singoli immobili che per le condizioni di degrado siano da sottoporre prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione urbana. Tale individuazione è obbligatoriamente aggiornata almeno ogni due anni e pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati; b) alla redazione, asseverata ai sensi di legge, di una planimetria che				1. Al fine di attuare il principio di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 3, adottano disposizioni per incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere strategie di rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, degli ambiti urbanistici e delle aree a destinazione produttiva dismesse da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio. A tal fine è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica, purché non determinino ulteriore consumo di suolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti e	1. Gli enti locali che individuano, attraverso i loro strumenti urbanistici, ambiti caratterizzati da degrado delle aree e dei tessuti urbani da assoggettare ad interventi di rigenerazione urbana, ambientale e sociale i cui obiettivi devono essere individuati dai medesimi strumenti urbanistici, beneficiano delle disposizioni previste dall'articolo 2. 2. Per «rigenerazione urbana» si intende un insieme organico di interventi che riguardi sia edifici pubblici e privati che spazi pubblici, attraverso iniziative di demolizione e ricostruzione, ristrutturazione e nuova costruzione, con l'obiettivo di conseguire una significativa riduzione dei consumi idrici ed energetici, agendo sulle prestazioni degli edifici, sul risparmio e sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, sulla messa in sicurezza degli edifici da un punto di vista statico, sulla bonifica delle aree e sulla qualificazione naturalistica degli spazi pubblici, sulla riduzione	1. Al fine di attuare i principi di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 3, adottano disposizioni per incentivare i comuni, singoli o associati, a promuovere strategie di riuso e rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, degli ambiti urbanistici e delle aree a destinazione produttiva dismesse da sottoporre a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio e da destinare prioritariamente a servizi pubblici, edilizia residenziale pubblica e recupero delle periferie. 2. Ai fini di cui al comma 1 è promossa	1. Il riuso del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente costituisce il mezzo prioritario per contenere il consumo di suolo. 2. Il riuso si attua nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni vigenti, posti a tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico. 3. Gli strumenti statali e regionali, unitamente agli atti di pianificazione a livello locale, promuovono ed agevolano gli interventi tesi al recupero, alla riqualificazione, alla sostituzione, alla diversa allocazione e al migliore utilizzo del patrimonio edilizio esistente e del territorio già interessato da interventi strutturali e infrastrutturali. 4. Ai fini di rendere fattibile ed	1. In attuazione delle finalità di cui alla presente legge, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, emanano disposizioni di incentivazione degli interventi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), sulla base dei seguenti criteri direttivi: a) recupero dei volumi esistenti e riconoscimento di superfici e volumi aggiuntivi rispetto a quelli preesistenti; b) possibilità di modifica delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici per la specifica area; c) possibilità di diversa	

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
<p>nuova costruzione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</p> <p>2. Gli oneri di urbanizzazione, nei casi rispondenti ai requisiti di cui al comma 1, non sono dovuti.</p> <p>3. La sostituzione di cui al comma 1 può avere luogo ove venga garantita la realizzazione di un edificio di classe energetica A, ovvero che richieda un consumo di suolo pari o inferiore all'edificio originario, purché venga garantito il ripristino delle aree verdi presenti al momento dell'ottenimento o dell'autorizzazione ai lavori.</p>	<p>2. Il riuso delle aree sottoposte a interventi di risanamento ambientale è ammesso nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche e dei criteri di cui al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>3. Al fine di attuare i principi di cui all'articolo 1, comma 2, i comuni effettuano il censimento degli edifici e delle aree dismessi, non utilizzati o abbandonati esistenti. Attraverso tale censimento i comuni verificano se le previsioni che comportano consumo di suolo possano essere soddisfatte attraverso interventi di rigenerazione. Le relative informazioni sono pubblicate e costantemente aggiornate nei siti internet istituzionali dei comuni interessati. L'effettuazione del censimento da parte dei comuni è presupposto necessario e vincolante per l'eventuale pianificazione di nuovo consumo di suolo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in</p>	<p>individui e delimitati l'area urbanizzata esistente. Tale planimetria può essere aggiornata ogniqualvolta sia necessario ed è pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;</p> <p>c) all'esecuzione di un censimento edilizio comunale, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento individua gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, sfitti, non utilizzati o abbandonati, specificando le caratteristiche e le dimensioni di tali immobili. Esso indica altresì la quantificazione e la qualificazione delle aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e delle aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso e per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono</p>				<p>pianificati di aree urbanizzate.</p> <p>2. Il riuso delle aree sottoposte a interventi di risanamento ambientale è ammesso nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche e dei criteri di cui alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>3. Al fine di attuare i principi di cui all'articolo 1, comma 2, i comuni eseguono il censimento degli edifici e delle aree dismesse, non utilizzate o abbandonate esistenti. Attraverso tale censimento i comuni verificano se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo possano essere soddisfatte attraverso interventi di rigenerazione. Tali informazioni sono pubblicate e costantemente aggiornate nei siti internet istituzionali dei comuni interessati. L'esecuzione del censimento da parte dei comuni è presupposto necessario e</p>	<p>delle aree impermeabili, sul miglioramento della gestione e della raccolta differenziata dei rifiuti, sulla mobilità sostenibile incentrata sugli spostamenti pedonali, ciclabili e sul trasporto pubblico.</p> <p>3. Per favorire gli investimenti negli ambiti di rigenerazione urbana, nonché per gli interventi previsti all'articolo 2, gli enti locali possono disporre, per un periodo massimo di dieci anni, un regime agevolato, consistente nella riduzione del contributo di costruzione relativamente a tutte le sue componenti e nell'applicazione di una aliquota ridotta agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU). In tali ambiti gli enti locali possono prevedere, nel rispetto delle leggi regionali, compensazioni e incentivazioni attraverso l'attribuzione di diritti edificatori alle proprietà immobiliari pubbliche e private. Gli enti locali inoltre promuovono interventi di riqualificazione del sistema delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche, nell'ambito delle competenze previste in materia di legislazione concorrente con lo Stato.</p> <p>4. Ai trasferimenti immobiliari effettuati negli ambiti di</p>		<p>l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica, purché non determinino ulteriore consumo di suolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti di aree urbanizzate.</p> <p>3. Al fine di attuare i principi di cui all'articolo 1, comma 2, i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, eseguono il censimento delle aree e degli edifici dismessi, non utilizzati o abbandonati. Tali informazioni sono pubblicate e costantemente aggiornate nel sito internet istituzionale dei comuni. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esecuzione del censimento è presupposto necessario per il rilascio di titoli abilitativi che comportino, nell'ambito degli strumenti urbanistici già approvati, nuovo consumo di suolo.</p>	<p>economicamente vantaggioso il processo di recupero, sotto gli aspetti tecnici ed economici, operano le seguenti prescrizioni:</p> <p>a) nel rispetto della normativa di tutela ambientale e paesaggistica, la ricostruzione di edifici preesistenti, attuabile mediante gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, può sempre avvenire senza il rispetto della sagoma preesistente, ma con il recupero anche integrale della volumetria già esistente, maggiorata da eventuali ampliamenti consentiti dalla norma vigente in materia;</p> <p>b) le disposizioni regionali incentivano la revisione e l'aggiornamento dei piani regolatori generali, nella direzione del minor consumo di suolo;</p> <p>c) le norme regionali possono</p>	<p>distribuzione volumetrica, anche con accorpamento dei volumi, modifiche della sagoma, delle altezze e dei prospetti degli edifici;</p> <p>d) possibilità di diverso posizionamento degli edifici sulle aree di sedime e possibilità di delocalizzazione in aree diverse;</p> <p>e) riconoscimento di un titolo preferenziale alla realizzazione, al recupero o alla assegnazione di immobili, messi a disposizione dai comuni o da altri soggetti pubblici, da utilizzare per esigenze temporanee di insediamento dei residenti prima dell'inizio dei lavori di rigenerazione urbana e per tutto il periodo dei lavori;</p> <p>f) obiettivi di efficienza energetica e di adeguamento sismico;</p> <p>g) possibilità di deroga agli</p>

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
	<p>applicazione dell'articolo 3, comma 3, adottano disposizioni per l'effettuazione del censimento e del suo periodico aggiornamento, al fine di creare una banca di dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>4. Sulla base della cartografia di cui all'articolo 3, comma 6, l'ISPRA rende disponibile per ogni comune la mappatura del perimetro del contesto prevalentemente artificiale, del contesto a media densità e del contesto prevalentemente agricolo o naturale. L'area del contesto prevalentemente agricolo o naturale non può essere soggetta a nuove edificazioni e a impermeabilizzazioni che non siano legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno</p>	<p>obbligatoriamente aggiornate almeno ogni due anni, congiuntamente all'individuazione e, ove necessario, alla planimetria di cui alle lettere a) e b), e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati.</p> <p>2. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 e della lettera c) del presente articolo, gli enti gestori delle reti elettriche e di acquedotto sono obbligati a fornire ai comuni, singoli o associati, i dati dettagliati in formato database relativi a ogni tipo di allacciamento elettrico e idrico; in particolare devono comunicare il numero di contatore, l'indirizzo, il numero civico, il numero interno, il nome o la ragione sociale del titolare del contratto e il tipo di allacciamento relativi al contratto di ciascuna utenza. Il database è necessario al fine di permettere la relazione con l'anagrafe comunale in modo da fornire immediatamente, su richiesta, la</p>				<p>vincolante per l'eventuale pianificazione di nuovo consumo di suolo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, adottano disposizioni per l'esecuzione del censimento e del suo periodico aggiornamento, al fine di creare una banca di dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>4. Sulla base della cartografia di cui all'articolo 3, comma 6, l'ISPRA rende disponibile per ogni comune la mappatura del perimetro del contesto prevalentemente artificiale, del contesto a media densità e del contesto prevalentemente agricolo o naturale.</p>	<p>rigenerazione urbana si applica l'imposta di registro, catastale e ipotecaria, in misura fissa, con estensione della agevolazione di cui all'articolo 5 della legge 22 aprile 1982, n. 168, relativamente ai piani di recupero ad iniziativa pubblica o privata di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457. I contratti relativi ai trasferimenti immobiliari sono notificati al comune che nei successivi sessanta giorni può esercitare il diritto di prelazione.</p> <p>5. Allo scopo di favorire l'accesso al credito dei proprietari di immobili ricompresi negli ambiti di rigenerazione urbana che intendano investire nella messa in sicurezza antisismica nel risparmio energetico e idrico delle loro unità immobiliari, è prevista l'istituzione di uno strumento finanziario da parte della Cassa depositi e prestiti Spa, anche garantito da beni demaniali, che, utilizzando i risparmi prodotti dagli interventi edilizi sui costi energetici e di manutenzione nonché gli incentivi fiscali, crei condizioni finanziarie e tassi d'interesse vantaggiosi per l'investimento dei privati nella sicurezza e nella sostenibilità ambientale. Il finanziamento è</p>	<p>4. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 3, adottano disposizioni per l'esecuzione del censimento e del suo periodico aggiornamento, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato.</p> <p>5. Sulla base di tale censimento sono approvati, anche su iniziativa dei privati interessati, nel rispetto e nell'attuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica definiti a livello locale, i piani attuativi di rigenerazione urbana, su cui sono acquisiti, in presenza di vincoli, i pareri delle autorità preposte alla tutela dei vincoli.</p> <p>6. L'approvazione del piano attuativo per la rigenerazione urbana costituisce vincolo preordinato</p>	<p>disciplinare il processo di riuso e prevedere forme di premialità per chi attua interventi di riuso;</p> <p>d) le norme regionali possono prevedere forme di incentivazione e aiuto per i processi di bonifica e messa in sicurezza degli edifici compresi in progetti di riuso;</p> <p>e) i diritti edificatori, di cui al numero 2-bis) dell'articolo 2643 del codice civile, anche derivanti da operazioni di sostituzione edilizia, sono trasferibili sul territorio e commercializzabili, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione.</p>	<p>articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nonché alle disposizioni regionali e comunali attuative, tenendo conto delle altezze e dei limiti delle distanze da pareti finestrate di edifici preesistenti limitrofi e fatte salve le norme in materia igienico-sanitaria e per il superamento delle barriere architettoniche;</p> <p>h) interventi di rinaturalizzazione e delle aree eventualmente non più utilizzate e di opere di mitigazione e compensazione ambientale;</p> <p>i) riconoscimento di priorità per l'utilizzo di finanziamenti pubblici nazionali e dell'Unione europea.</p> <p>2. Per gli interventi di sostituzione edilizia anche con aumento di volumetria non si applicano gli articoli 7, 8 e 9 del decreto del</p>	

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
	<p>della cintura verde di cui al comma 5.</p> <p>5. Attorno al perimetro del contesto prevalentemente artificiale e del contesto a media densità di cui al comma 4, i comuni individuano una «cintura verde» con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto «isola di calore», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane. L'individuazione della «cintura verde» è parte integrante del Piano del verde e delle superfici libere urbane di cui all'articolo 6 e garantisce la realizzazione dell'insieme dei valori naturali e culturali, universali e identitari che rappresentano i beni comuni del territorio</p>	<p>conoscenza dello stato attuale dei consumi dell'utenza elettrica e idrica per singola unità immobiliare.</p> <p>3. Per le redazioni asseverate relative alla planimetria e al censimento di cui alle lettere b) e c) del comma 1, i professionisti esterni eventualmente incaricati assumono la qualità di persone esercenti un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.</p> <p>4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono vietate la realizzazione di interventi edificatori di qualsiasi natura o destinazione, anche se già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo, nonché l'adozione e l'approvazione di nuovi strumenti urbanistici o loro varianti che prevedano interventi di qualsiasi natura e destinazione in aree libere. È fatto comunque salvo quanto previsto</p>				<p>L'area del contesto prevalentemente agricolo o naturale non può essere soggetta a nuove edificazioni e a impermeabilizzazioni che non siano legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde di cui al comma 5. Sono escluse le iniziative anche private giustificate da motivato interesse pubblico riconosciuto sulla base di apposita delibera della giunta regionale.</p> <p>5. Attorno al perimetro del contesto prevalentemente artificiale e del contesto a media densità di cui al comma 4, i comuni individuano una «cintura verde» con funzioni agricole, ecologico-ambientali, ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio</p>	<p>commisurato agli obiettivi di miglioramento della sicurezza e delle prestazioni degli immobili, definiti con apposito regolamento della Cassa depositi e prestiti Spa.</p>	<p>all'espropriazione e e sostituisce i titoli abilitativi edilizi e le autorizzazioni e nulla osta, comunque denominati, delle autorità preposte alla tutela dei vincoli, il cui parere è stato acquisito per l'approvazione del piano. I lavori possono essere iniziati decorsi quindici giorni dalla comunicazione al comune di avvio dei lavori medesimi.</p> <p>7. Ai fini dell'attuazione degli strumenti di pianificazione per l'attuazione di processi di rigenerazione urbana i comuni, singoli o associati, possono procedere, anche mediante delega a privati con oneri a carico dei privati medesimi, all'espropriazione e di immobili abbandonati e in condizioni di degrado, definendo il relativo indennizzo con riferimento al valore degli immobili medesimi considerando</p>	<p>Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri</p>	<p>Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle distanze tra i fabbricati preesistenti e delle diverse disposizioni regionali, e l'articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. È sempre ammessa la monetizzazione degli standard urbanistici di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.</p> <p>3. Gli oneri di urbanizzazione, nel caso in cui l'intervento non determini un incremento delle volumetrie e delle superfici coperte, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 8; gli oneri di urbanizzazione dovuti dal proponente sono commisurati alle volumetrie o alle superfici eccedenti quelle originarie. Il costo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello previsto per le</p>	

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
	in esame. I Comuni che attuano le disposizioni di cui al presente comma sono iscritti nel registro di cui all'articolo 9.	dall'articolo 9, comma 1. 5. I comuni segnalano annualmente alla regione o alla provincia autonoma, che raccoglie le segnalazioni in un apposito registro, le proprietà immobiliari in stato di abbandono o suscettibili, a causa dello stato di degrado o incuria nel quale sono lasciate dai proprietari, di arrecare danno al paesaggio, ad attività produttive o all'ambiente.				arboreo, l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto isola di calore, favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane. L'individuazione della «cintura verde» è parte integrante del Piano del verde e delle superfici libere urbane di cui all'articolo 6, e garantisce la realizzazione dell'insieme dei valori naturali e culturali, universali e identitari che rappresentano i beni comuni del territorio in esame.			l'effettivo stato in cui si trovano. 8. Entro sessanta giorni dalla notifica dell'approvazione e del piano di rigenerazione i proprietari interessati possono dichiarare la propria disponibilità a concorrere in proprio all'attuazione del piano. 9. I comuni che si associano ai fini del presente articolo sottoscrivono un atto d'intesa, approvato dai rispettivi consigli comunali. L'atto d'intesa contiene l'indicazione del comune capofila e definisce, per ciascuno dei comuni, le modalità di partecipazione all'attuazione e gestione del piano di rigenerazione. Tutti i comuni che sottoscrivono l'intesa approvano con deliberazione consiliare il piano e provvedono alla pubblicazione dello stesso.		nuove costruzioni. Nel caso l'intervento riguardi edilizia abitativa convenzionata si applica l'articolo 17, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 4. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo non è soggetta alla corresponsione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 5. La proposta di intervento che interessa una pluralità di edifici è sottoposta al preventivo assenso della giunta comunale che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data della presentazione della stessa.

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
									<p>10. Al fine di incentivare gli interventi di riuso e i processi di rigenerazione urbana, le regioni e le province autonome prevedono misure di riduzione degli oneri di urbanizzazione in misura non inferiore al 50 per cento di quelli ordinariamente dovuti e degli oneri commisurati al costo di costruzione in misura non inferiore al 25 per cento di quelli ordinariamente dovuti, nonché ulteriori abbattimenti in caso di destinazione delle aree rigenerate a edilizia residenziale pubblica o servizi pubblici. Le minori entrate sono coperte anche mediante il concorso di finanziamenti regionali, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, commi 5 e 10, nonché prevedendo incrementi del contributo del permesso di costruire per interventi che</p>		<p>6. Per l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo l'amministrazione comunale convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento dà atto della pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera anche agli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo abilitativo ed eventuale variante allo strumento urbanistico comunale, previo preliminare provvedimento della giunta comunale. Ove l'intervento comporti variazione degli strumenti urbanistici il provvedimento della giunta deve essere ratificato dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. Si</p>

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
									comportino nuovo consumo di suolo. 11. I comuni che eseguono tempestivamente il censimento di cui al presente articolo hanno priorità nell'accesso ai finanziamenti pubblici per opere pubbliche e per altri interventi, comunque denominati, di competenza del comune medesimo e afferenti a opere e servizi di interesse comunale.		applica l'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 7. Per la riconversione dei siti industriali dismessi, diversi dai siti inquinati nazionali (SIN) di cui all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere stipulati, anche su proposta di soggetti privati, gli accordi di programma di cui all'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso e funzionale adempimento.
										Art. 5. <i>(Misure urbanistiche ed edilizie per l'incentivazione agli interventi di riuso)</i>	
										1. Ferme restando le disposizioni del	

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
										<p>codice civile relative alle distanze minime e ai rapporti tra edifici, agli interventi di riuso, anche nei casi di aumento di volumetria, non si applicano gli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, salvo diverse disposizioni regionali, e l'articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.</p> <p>2. La corresponsione degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costruzione è dovuta solo nel caso in cui l'intervento di riuso determini un maggior carico urbanistico, anche a seguito del passaggio dall'una all'altra delle categorie funzionali, di cui all'articolo 23-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed è riferita esclusivamente</p>	

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
										<p>alla parte incrementale.</p> <p>3. Gli interventi di riuso sono comunque esclusi dalla valutazione e dall'applicazione del maggior valore previsto dall'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e godono della riduzione del contributo di costruzione, di cui all'articolo 17, comma 4-bis, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.</p> <p>4. La procedura di VAS, ove necessaria ai sensi delle normativa vigente, non si applica nel caso di strumenti urbanistici esecutivi, comunque denominati, le cui previsioni di carico urbanistico complessivo siano soddisfatte almeno per il 75 per cento da processi di riuso.</p> <p>5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti aventi titolo possono</p>	

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
										<p>richiedere al comune l'annullamento di previsioni edilizie che comportano l'edificabilità di suolo naturale o seminaturale. I comuni acconsentono a tali richieste tramite atti deliberativi, non sottoposti a procedura di VAS; possono denegare l'annullamento solo nel caso di rilevanza strategica della previsione, ai fini dell'attuazione del piano regolatore generale, oppure nel caso in cui la mancata attuazione della previsione, di cui si richiede la cancellazione, porti alla frammentazione del tessuto urbano, attuale o futuro.</p> <p>6. Ai trasferimenti immobiliari effettuati negli ambiti di rigenerazione urbana si applica l'imposta di registro, catastale e ipotecaria, in misura fissa, con estensione dell'agevolazione di cui all'articolo 5 della legge 22 aprile 1982, n. 168, relativamente ai piani di recupero ad iniziativa pubblica o privata di cui al titolo IV della legge 5</p>	

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
										agosto 1978, n. 457.	
Art. 2. <i>(Ampliamento e proroga bonus ristrutturazioni, miglioramento antisismico ed efficientamento energetico degli edifici residenziali, commerciali e produttivi)</i>										Art. 6. <i>(Incentivi fiscali per favorire il riuso edilizio)</i>	Art. 6. <i>(Incentivi per la rigenerazione urbana)</i>
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 14, le parole: «31 dicembre 2018» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»; b) all'articolo 14, comma 1, le parole: «nella misura del 65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento»; c) all'articolo 14, comma 3-										1. Al fine di favorire la riqualificazione del tessuto urbano e il riuso di aree sede di fabbricati civili e industriali obsoleti o dismessi e allo scopo di contenere il consumo di suolo, considerato come risorsa vitale e fondamentale non rinnovabile, a decorrere dall'anno 2019, è riconosciuto, ai soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, che procedano alla demolizione ed alla ricostruzione di propri fabbricati, una detrazione sull'imposta lorda sui redditi pari al 50 per cento delle spese documentate di demolizione, smaltimento dei materiali di risulta e di ricostruzione; tale detrazione è elevata al 60 per cento qualora i	1. Per favorire gli investimenti negli ambiti di rigenerazione urbana, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), i comuni possono disporre, dal 1° gennaio 2020 e per un periodo massimo di dieci anni, un regime agevolato, consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell'esenzione, anche per gli immobili preesistenti oggetto di riqualificazione, dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
<p>bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ENEA effettua inoltre, con cadenza annuale, una ulteriore analisi dei risultati e delle criticità riscontrate in sede di applicazione dell'incentivo di cui all'articolo 16, comma 1- quater, e ne trasmette relazione al Ministero dello sviluppo economico»;</p> <p>d) all'articolo 15, comma 1, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;</p> <p>e) all'articolo 16, le parole: «31 dicembre 2018», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;</p> <p>f) all'articolo 16, comma 1, le parole: «La detrazione è pari al 50 per cento» sono sostituite dalle</p>										<p>fabbricati realizzati siano destinati ad «alloggio sociale», secondo la definizione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.</p> <p>2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per le prestazioni professionali connesse alla demolizione e all'esecuzione delle opere edilizie.</p> <p>3. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 opera, nella misura del 60 per cento, anche a favore degli Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondano ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di «in house providing» e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.</p>	<p>tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Per gli interventi da realizzare i comuni possono deliberare la riduzione dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico.</p> <p>2. I progetti di rigenerazione urbana possono comprendere, nel rispetto della legislazione e della pianificazione urbanistica vigenti, anche misure compensative di diritti edificatori. I comuni inoltre promuovono interventi di riqualificazione del patrimonio pubblico e delle infrastrutture di propria competenza, con particolare riferimento alla sicurezza sismica e statica e all'efficienza energetica.</p> <p>3. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che</p>

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
<p>seguenti: «La detrazione è pari al 35 per cento»;</p> <p>g) all'articolo 16, dopo il comma 1-septies, sono inseriti i seguenti:</p> <p>«1-octies. Per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ricadenti in aree periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero ad attività commerciali o produttive, spetta, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per</p>										<p>4. Gli incentivi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono riconosciuti a condizione che i nuovi fabbricati realizzati siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti, alla normativa antisismica e che, dal punto di vista dell'efficienza energetica, siano «edifici a energia quasi zero», conformi al dettato dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.</p> <p>5. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo dall'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.</p> <p>6. Gli incentivi di cui al presente articolo sono cumulabili con gli incentivi fiscali previsti da altre norme ad esclusione di quelli previsti dall'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p>	<p>attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.</p> <p>4. Allo scopo di favorire l'accesso al credito dei proprietari di immobili ricompresi negli ambiti di rigenerazione urbana, oggetto di interventi di messa in sicurezza statica e antisismica e di risparmio energetico e idrico, è istituito uno strumento finanziario da parte della Cassa depositi e prestiti Spa che, utilizzando anche i risparmi prodotti dagli interventi edilizi sui costi energetici, determini condizioni finanziarie e tassi d'interesse vantaggiosi per l'investimento dei privati nella sicurezza e nella sostenibilità ambientale. Il finanziamento è commisurato agli obiettivi di miglioramento della sicurezza e</p>

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
<p>unità immobiliare, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2019.</p> <p>1-novies. Agli edifici adibiti ad abitazione ovvero ad attività commerciali o produttive, che, a seguito degli interventi di cui agli articoli 14, 15 e 16 del presente decreto, migliorino le prestazioni energetiche con certificazione ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e nel rispetto dell'articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una maggiore detrazione secondo i seguenti criteri:</p>											<p>delle prestazioni degli immobili, definiti con apposito provvedimento della Cassa depositi e prestiti Spa.</p>

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
<p>a) nessuna maggiorazione fino alla classe energetica C;</p> <p>b) maggiorazione della detrazione del 5 per cento per ogni salto di classe dalla B fino alla A1;</p> <p>c) maggiorazione ulteriore del 10 per cento per il salto di classe alla categoria di edificio ad energia quasi zero».</p> <p>2. La detrazione di cui all'articolo 16, comma 1-octies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera g), della presente legge, si applicano esclusivamente alle aree individuate ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.</p>											

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
<p>3. Gli interventi di retrofit energetico e riqualificazione e antisismica, ovvero gli interventi che conseguono un miglioramento della prestazione energetica certificato dall'attestato di prestazione energetica (APE), nonché di miglioramento antisismico ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, che non rientrano già nei casi di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, beneficiano delle agevolazioni di cui al comma 1.</p> <p>4. Gli interventi di cui al presente articolo si</p>											

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5 S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (P D) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L- SP-PSd'Az) e altri
<p>intendono equiparati alle attività di manutenzione straordinaria e si intendono soggetti alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).</p> <p>5. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-quater è inserito il seguente:</p> <p>«14-quinquies. Nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per gli interventi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 16-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per la ristrutturazione</p>											

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
<p>e riqualificazione e degli immobili di proprietà pubblica. Gli enti beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza unificata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».</p> <p>6. Per gli interventi di cui al presente articolo non sono dovuti oneri di urbanizzazione e il canone di occupazione di suolo pubblico (Cosap) si intende ridotto del 50 per cento.</p> <p>7. In caso di false attestazioni energetiche, redatte al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi precedenti si applicano, oltre alle sanzioni a</p>											

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
carico del professionista previste dalla normativa vigente, la restituzione di un ammontare pari al doppio del bonus ottenuto, nonché le sanzioni per il reato di frode fiscale previste dalla legislazione vigente.											
										Art. 7. <i>(Incentivi fiscali per favorire la rinaturalizzazione di terreni già impermeabilizzati)</i>	
										1. Al fine di favorire la rinaturalizzazione di terreni, urbani od extraurbani, già oggetto di interventi di impermeabilizzazione, a decorrere dall'anno 2019, ai soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, di cui all'articolo 6, comma 1, che, demolendo o comunque rimuovendo i manufatti o i materiali impermeabilizzanti, restituiscano un terreno all'attività agricola ovvero lo rinaturalizzino, a qualsiasi scopo, mediante il reimpianto di specie arboree autoctone, è	

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5 S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (P D) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L- SP-PSd'Az) e altri
										<p>riconosciuta la detrazione di imposta di cui all'articolo 6, nella misura del 50 per cento delle spese documentate di demolizione, asportazione e smaltimento dei manufatti o dei materiali impermeabilizzanti e di eventuale reimpianto di specie arboree autoctone. La detrazione è ripartita, nel tempo, a norma del comma 5 dell'articolo 6.</p> <p>2. Tra le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono comprese quelle per la progettazione e per le prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere di restituzione all'attività agricola o di rinaturalizzazione.</p> <p>3. Il diritto alla detrazione d'imposta è subordinato alla certificazione di avvenuta restituzione del terreno all'attività agricola o di avvenuta rinaturalizzazione rilasciata dalla competente</p>	

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
										agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) ovvero dalle competenti agenzie provinciali per l'ambiente (APPA) delle province autonome di Trento e di Bolzano.	
											Art. 7. <i>(Incentivi fiscali per la rigenerazione del suolo edificato al di fuori dei centri abitati)</i>
											1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la rigenerazione del suolo edificato, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027, destinato al finanziamento di interventi per la riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei centri abitati, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 8), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sui quali

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Natri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Natri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
											<p>risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive o attività agricole non congruenti con la tipologia rurale, non occupati da più di dieci anni, esclusi i beni tutelati ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p> <p>2. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, relative a interventi di demolizione degli edifici di cui al comma 1 del presente articolo, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche o delle società pari al 50 per cento delle spese documentate, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono</p>

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
											<p>effettuati gli interventi di demolizione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 40.000 euro per unità immobiliare ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.</p> <p>3. La detrazione di cui al comma 2 è concessa, nei limiti della dotazione annua del Fondo di cui al comma 1, per l'esclusiva finalità della riconversione agricola del terreno, da attuare entro diciotto mesi dal termine dei lavori di demolizione e da utilizzare per attività agricola per un periodo di almeno quindici anni, anche attraverso contratti di affitto.</p> <p>4. La detrazione di cui al comma 2 spetta ai soggetti aventi diritto sulla base delle richieste da essi presentate. Le somme non impegnate</p>

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastri (Fdi) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5 S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastri (Fdi)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (P D) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L- SP-PSd'Az) e altri
											<p>nell'anno di riferimento possono esserlo nell'esercizio successivo.</p> <p>5. Per gli interventi di demolizione degli edifici di cui al comma 1, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito, con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>6. Tra le spese sostenute di cui al comma 2 sono comprese quelle per lo sgombero,</p>

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nistri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nistri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
											<p>il trasporto e lo smaltimento in discarica del materiale risultato della demolizione.</p> <p>7. Gli incentivi fiscali di cui al presente articolo sono cumulabili con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalle norme nazionali, regionali ed europee per i coltivatori diretti o per gli imprenditori agricoli professionali.</p> <p>8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con</p>

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
											propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5. <i>(Fondo rotativo statale per progetti di riqualificazione e delle aree degradate)</i>											Art. 8. <i>(Fondo nazionale per la rigenerazione urbana)</i>
1. Al fine di favorire la riqualificazione e delle aree di cui all'articolo 1 dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, nonché della sostenibilità ambientale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 5 tra le regioni e											1. Al fine di contribuire all'attuazione dei programmi di rigenerazione urbana, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), promossi dagli enti locali, anche sulla base di proposte di privati, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e fino all'anno 2034. 2. Le risorse assegnate annualmente al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal Ministro dell'economia e delle finanze,

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
<p>individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse delle manifestazioni di interesse degli enti locali per progetti inerenti alle aree di cui all'articolo 1.</p> <p>2. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, provvedono a selezionare almeno uno e fino a dieci interventi sul proprio territorio e a darne formale comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, indice uno specifico concorso con procedura aperta, anche mediante strumenti telematici, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli</p>											<p>previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome o dai comuni interessati.</p> <p>3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate anche per la progettazione degli interventi e anche per l'assegnazione di contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione di incentivi ai sensi degli articoli 5 e 6.</p> <p>4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in</p>

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
<p>interventi individuati dalle regioni ai sensi del comma 2, nel limite delle risorse assegnate dal comma 5 e comunque nel numero di almeno uno per regione.</p> <p>4. I progetti sono valutati dalla commissione di selezione per i progetti di rigenerazione urbana sostenibile (RIUSO), composta da tre esperti nominati con decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La commissione, per ogni area di intervento, comunica al Ministro il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento. Ai membri della commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.</p>											<p>sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1, in attuazione dei criteri di cui al comma 2. Con il medesimo decreto sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui</p>

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
<p>5. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 è utilizzata quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.</p>											<p>al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.</p> <p>5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente articolo entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1. Gli interventi realizzati con l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo sono monitorati ai sensi del</p>

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
											decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e fino all'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
											Art. 9. (Cumulabilità degli incentivi)
											1. Gli incentivi fiscali e i contributi di cui agli articoli 5, 6 e 8 sono cumulabili con le detrazioni di imposta previste dalle leggi nazionali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, anche con demolizione e ricostruzione.

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5 S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (P D) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L- SP-PSd'Az) e altri
											Art. 10. <i>(Manutenzione dei terreni agricoli)</i>
											<p>1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti criteri e modalità ai fini dell'attribuzione del marchio di qualità dell'« agricoltore custode dell'ambiente e del territorio », ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o).</p> <p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono la funzione sociale e pubblica degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio e individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i</p>

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5 S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (P D) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L- SP-PSd'Az) e altri
											<p>soggetti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o), su richiesta degli stessi, dediti ad attivare la manutenzione del territorio, nell'ambito della propria azienda.</p> <p>3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano nel proprio sito web i soggetti di cui al comma 2, attribuendo a loro il marchio di qualità dell'« agricoltore custode dell'ambiente e del territorio ».</p> <p>4. Per le finalità di cui al presente articolo, la giunta regionale o della provincia autonoma può prevedere il riconoscimento di specifici criteri di primalità nei provvedimenti di attuazione degli interventi del Piano di sviluppo rurale (PSR).</p>
											<p>Art. 11. <i>(Interventi di riduzione di rischio sismico su interi edifici)</i></p>
											<p>1. Per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in</p>

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
											vigore della presente legge, nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferiti a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive e realizzati, anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, con procedure autorizzatorie iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, finalizzati alla riduzione del rischio sismico anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente ove le norme urbanistiche

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
											vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro ventiquattro mesi dalla data di conclusione dei lavori alla successiva alienazione delle unità immobiliari, spetta all'acquirente di ciascuna unità immobiliare una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 75 per cento per la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore e una detrazione dall'imposta nella misura del 85 per cento per la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore da applicarsi sul prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
											<p>immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione. I soggetti beneficiari di cui al primo periodo possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.</p>

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
											<p>2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2020, 36 milioni di euro per l'anno 2021, 54 milioni di euro per l'anno 2022, 72 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>
							<p>Art. 5. (Perequazione urbanistica e</p>				

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
							<i>perequazione territoriale)</i>				
							<p>1. Gli strumenti urbanistici possono perseguire la perequazione urbanistica, ovvero il pari trattamento delle proprietà di beni immobili che si trovano in analoghe condizioni di fatto e di diritto, da realizzare attraverso l'equa distribuzione, fra le proprietà immobiliari, dei diritti edificatori che essi attribuiscono e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali, compresa la cessione gratuita delle aree necessarie all'attuazione degli obiettivi di piano.</p> <p>2. La perequazione si applica attraverso l'impiego di appositi parametri tecnici alle aree di trasformazione individuate dagli strumenti urbanistici ed è resa operativa attraverso l'istituto del comparto edificatorio di cui all'articolo 6.</p> <p>3. Le aree cedute gratuitamente attraverso la perequazione urbanistica sono destinate all'attuazione degli standard urbanistici e delle dotazioni territoriali come definite dalle leggi regionali, nonché alla realizzazione di</p>				

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
							<p>interventi di edilizia residenziale sociale.</p> <p>4. La perequazione territoriale è la modalità con la quale si attuano le politiche e gli interventi di interesse sovracomunale al fine di garantire una equa ripartizione, tra i vari comuni interessati, dei vantaggi e degli oneri che essi comportano. Le leggi regionali disciplinano la perequazione territoriale garantendo, per gli ambiti di trasformazione di rilevanza sovracomunale, la ripartizione tra i comuni interessati degli oneri di urbanizzazione, del contributo sul costo di costruzione, in misura differenziata in ragione degli impatti ambientali e delle diverse implicazioni per i bilanci comunali.</p> <p>5. Le leggi regionali dettano disposizioni relative alla perequazione urbanistica nel rispetto dei principi di cui al presente articolo.</p>				
	Art. 5. <i>(Delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate)</i>	Art. 5. <i>(Delega al Governo per la disciplina di interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate)</i>				Art. 5. <i>(Delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate)</i>				Art. 8. <i>(Delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate)</i>	

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
	<p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a semplificare e a incentivare con opportune misure fiscali interventi di rigenerazione di aree urbane degradate attraverso il miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, paesaggistiche, ambientali e culturali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) prevedere forme di intervento organiche nelle aree urbane degradate, basate sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, sul recupero e la realizzazione di dotazioni territoriali e di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi, sulla tutela degli abitanti e delle attività economiche già presenti e sull'inserimento di funzioni pubbliche e private diversificate, volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti;</p> <p>b) prevedere che le forme di intervento</p>	<p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a incentivare l'effettivo utilizzo degli immobili inutilizzati e a disciplinare gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate da un punto di vista urbanistico, socio-economico, paesaggistico e ambientale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) garantire forme di intervento volte alla rigenerazione delle aree urbanizzate degradate attraverso progetti e strumenti organici relativi a edifici e spazi pubblici e privati, basati sulla bonifica, sul riuso, nonché sulla rigenerazione delle funzioni ecologiche del suolo, sulla riqualificazione, demolizione, ricostruzione e sostituzione degli edifici esistenti, sulla creazione di aree verdi pedonalizzate, di percorsi ciclabili,</p>				<p>1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a semplificare e a incentivare con opportune misure fiscali interventi di rigenerazione urbana di aree urbane degradate attraverso il miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, paesaggistiche, ambientali e culturali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) prevedere forme di intervento organiche relative ad aree urbane degradate, basate sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, sul recupero e realizzazione di dotazioni territoriali e di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi, sulla tutela degli abitanti e delle attività economiche già</p>				<p>1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e trasporti, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a favorire il recupero delle aree urbane degradate, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) semplificare e incentivare, con opportune misure fiscali, interventi, pubblici e privati, di rigenerazione urbana di aree urbane degradate attraverso il miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, di sicurezza attiva e passiva, paesaggistiche, ambientali e culturali;</p> <p>b) predisporre deroghe al patto di stabilità interno a favore dei comuni che individuano, attraverso i propri strumenti urbanistici, aree</p>	

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
	<p>di cui alla lettera a) garantiscano elevati livelli di qualità e sicurezza idrogeomorfologica e sismica, minimo impatto ambientale e risparmio energetico, attraverso l'indicazione di precisi obiettivi prestazionali degli edifici, di qualità architettonica perseguita anche attraverso bandi e concorsi rivolti a professionisti con requisiti idonei, di informazione e di partecipazione dei cittadini;</p> <p>c) garantire il rispetto dei limiti definiti dagli articoli 2 e 3 della presente legge;</p> <p>d) individuare misure tali da determinare una fiscalità di vantaggio, al fine di incentivare gli interventi di rigenerazione nelle aree urbane degradate;</p> <p>e) assicurare il coordinamento con la normativa vigente;</p> <p>f) prevedere che la nuova disciplina non si applichi ai centri storici e alle aree urbane ad essi equiparabili per qualità dei tessuti</p>	<p>di aree naturalistiche, di aree per agricoltura e forestazione urbana e sull'inserimento di funzioni pubbliche e private diversificate volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti e della vivibilità e salubrità degli spazi urbani pubblici;</p> <p>b) prevedere che i progetti di cui alla lettera a) garantiscano elevati livelli di qualità, di sicurezza sismica, di minimo impatto ambientale e paesaggistico, in particolare la tutela delle aree verdi esistenti con un miglioramento dell'efficienza energetica e idrica e una riduzione delle emissioni, nonché l'obbligo di realizzazione di superfici filtranti, attraverso l'indicazione di precisi obiettivi prestazionali degli edifici, di qualità architettonica perseguita anche attraverso specifici bandi e concorsi rivolti a professionisti con requisiti idonei, di informazione e di partecipazione dei residenti.</p>				<p>presenti e sull'inserimento di funzioni pubbliche e private diversificate volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti;</p> <p>b) prevedere che le forme di intervento di cui alla lettera a) garantiscano elevati livelli di qualità, sicurezza idrogeomorfologica e sismica, minimo impatto ambientale e risparmio energetico, attraverso l'indicazione di precisi obiettivi prestazionali degli edifici, di qualità architettonica perseguita anche attraverso bandi e concorsi rivolti a professionisti con requisiti idonei, di informazione e di partecipazione dei cittadini;</p> <p>c) garantire il rispetto dei limiti di cui agli articoli 2 e 3;</p> <p>d) individuare misure tali da determinare una fiscalità di vantaggio, al fine di incentivare gli interventi di rigenerazione nelle aree urbane degradate;</p>				<p>degradate da sottoporre a processi di rigenerazione urbana;</p> <p>c) prevedere forme di compensazione per i mancati introiti a favore dei comuni, derivanti dalla riduzione dell'onerosità relativa ai permessi edilizi per gli interventi di riuso.</p>	

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
	<p>edilizi, delimitate con apposito atto dei comuni, nonché agli immobili e alle aree di cui agli articoli 10 e 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p> <p>2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17,</p>	<p>2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p> <p>3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti di cui al comma 1 accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della regolazione, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Ciascuna Commissione esprime il parere entro un mese dalla data di assegnazione degli schemi di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.</p>				<p>e) assicurare il coordinamento con la normativa vigente;</p> <p>f) prevedere che la nuova disciplina si applichi anche ai centri storici ed alle aree urbane ad essi equiparate.</p> <p>2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la</p>					

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
	<p>comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.</p> <p>3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie disposizioni in materia di rigenerazione urbana entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo.</p> <p>4. È istituito un contributo aggiuntivo al contributo per il rilascio del permesso di costruire, di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, commisurato al consumo di suolo indotto dalle opere autorizzate e determinato nella misura minima pari</p>	<p>4. La disciplina di cui ai decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, relativamente agli interventi di demolizione, ricostruzione e sostituzione, non è applicabile ai centri storici, alle aree ad essi equiparate, agli immobili individuati nelle mappe di impianto del catasto edilizio urbano che abbiano mantenuto una configurazione architettonica tradizionale caratterizzante il tessuto storico, nonché alle aree e agli immobili individuati dall'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Previa espressa autorizzazione della competente soprintendenza, la stessa disciplina può essere applicata alle aree urbanizzate degradate oggetto di tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004; sono in ogni caso fatti salvi le specifiche disposizioni di maggior tutela contenute nei piani</p>				<p>scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.</p>					

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
	<p>al doppio della somma derivante dagli oneri di urbanizzazione e dal costo di costruzione dovuti per il medesimo intervento. Il contributo aggiuntivo di cui al presente comma non si applica agli interventi previsti nelle aree a contesto prevalentemente artificiale, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera g), agli interventi di ristrutturazione e recupero edilizio e agli interventi per i quali non è dovuto il contributo per il rilascio del permesso di costruire. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con propri provvedimenti l'entità e le modalità di applicazione del contributo aggiuntivo di cui al presente comma, nonché le modalità di destinazione dei relativi proventi per opere di rigenerazione delle aree urbane degradate di cui al presente articolo e per interventi di riqualificazione ambientale di competenza dei comuni.</p>	<p>paesaggistici e i vincoli presenti all'interno degli strumenti urbanistici comunali.</p> <p>5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 del presente articolo, i commi 9, 10, 11, 12 e 14 dell'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono abrogati.</p>									
Art. 6.	Art. 6.	<i>Cfr. oltre</i>				Art. 6.	Art. 6.				

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
<i>(Benefici fiscali per le piccole e medie imprese nelle aree urbane degradate)</i>	<i>(Piano del verde e delle superfici libere urbane)</i>					<i>(Piano del verde e delle superfici libere urbane)</i>	<i>(Comparto edificatorio)</i>				
<p>1. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano una nuova attività economica nelle aree di cui al medesimo articolo 1 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, usufruiscono delle seguenti agevolazioni:</p> <p>a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi dieci periodi di imposta a partire da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i successivi periodi di imposta fino al</p>	<p>1. Al fine di favorire la rigenerazione dei tessuti urbani, e in particolare di quelli degradati, di riqualificare le periferie, di mantenere permeabili e inedificate le aree libere nelle zone ad alta densità abitativa e nei contesti prevalentemente artificiali e per quanto possibile in quelli a media densità, di ridurre l'inquinamento, di offrire una migliore qualità della vita dal punto di vista della salubrità, del clima, della socialità e dell'integrazione, nonché di migliorare la qualità estetico-formale dell'ambiente urbano, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione dell'articolo 3, comma 3, definiscono criteri e modalità di realizzazione del Piano del verde e delle superfici libere urbane, che deve essere adottato da ciascun comune entro dodici mesi dall'adozione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 3,</p>					<p>1. Al fine di favorire la rigenerazione dei tessuti urbani, soprattutto di quelli degradati, di riqualificare le periferie, di mantenere permeabili e inedificate le aree libere nelle zone ad alta densità abitativa e nei contesti prevalentemente artificiali e per quanto possibile in quelli di media densità, di ridurre l'inquinamento, di offrire una migliore qualità della vita dal punto di vista della salubrità, del clima, della socialità e dell'integrazione, nonché di migliorare la qualità estetico-formale dell'ambiente urbano, le regioni, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, definiscono criteri e modalità di realizzazione del Piano del verde e delle superfici libere urbane, che deve essere adottato da parte di ciascun comune</p>	<p>1. Il comparto edificatorio riunisce le proprietà immobiliari per le quali gli strumenti urbanistici prevedono una trasformazione unitaria individuando gli obiettivi di riqualificazione urbanistica e ambientale. Esso può riunire sia beni immobili contigui che beni immobili non contigui. Su invito del comune o per propria iniziativa, i proprietari di beni immobili compresi in un comparto possono riunirsi in consorzio e presentare al comune il piano urbanistico attuativo riferito all'intero comparto, insieme con l'impegno, garantito da fidejussioni, a coprire i costi da sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione e quelli eventualmente da sostenere per espropriare gli immobili a ciò funzionali. Per la costituzione del consorzio è sufficiente la partecipazione dei proprietari che detengono la maggioranza assoluta dei beni immobili in base al loro valore imponibile ai fini</p>				

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Natri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Natri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
<p>quinto l'esenzione è concessa per una percentuale pari all'80 per cento; dal quinto periodo di imposta l'esenzione è pari al 50 per cento.</p> <p>L'esenzione di cui al precedente periodo è dovuta fino a concorrenza dell'importo di euro 300.000 del reddito derivante dall'attività svolta nelle aree urbane di cui all'articolo 1;</p> <p>b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi dieci periodi di imposta fino a concorrenza di euro 500.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;</p> <p>c) esenzione totale dall'imposta comunale sugli immobili (IMU) per il triennio 2019-2021 a beneficio dei soli immobili,</p>	<p>comma 3. Gli strumenti urbanistici già adottati o approvati si adeguano alle nuove disposizioni prescritte nel Piano del verde e delle superfici libere urbane.</p> <p>2. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che il Piano del verde e delle superfici libere urbane:</p> <p>a) attribuisca a ciascuna superficie libera in un contesto prevalentemente artificiale una destinazione d'uso che non comporti nuove edificazioni e impermeabilizzazioni del terreno;</p> <p>b) preveda la realizzazione o il completamento di corridoi ecologici, aree destinate all'agricoltura urbana e periurbana, aree pedonali, piste ciclabili, percorsi per disabili e il soddisfacimento degli standard urbanistici comunali e sovracomunali di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,</p>					<p>entro dodici mesi dall'adozione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3. Gli strumenti urbanistici già adottati o approvati sono adeguati alle nuove disposizioni prescritte nel Piano del verde e delle superfici libere urbane.</p> <p>2. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, le regioni assicurano che il Piano del verde e delle superfici libere urbane:</p> <p>a) attribuisca a ciascuna superficie libera in un contesto prevalentemente artificiale una destinazione d'uso che non comporti nuove edificazioni e impermeabilizzazioni del terreno;</p> <p>b) preveda la realizzazione o il completamento di corridoi ecologici, aree destinate all'agricoltura urbana e periurbana, aree pedonali, piste ciclabili e percorsi per disabili, nonché il soddisfacimento degli standard</p>	<p>dell'applicazione dell'IMU.</p> <p>2. Per i fini di cui al comma 1 si considera il valore delle aree fabbricabili indicato dal contribuente nell'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) o dell'IMU, ovvero quello rettificato dal comune e divenuto definitivo a seguito delle attività di controllo delle medesime imposte. Il proprietario dell'area fabbricabile può altresì dichiarare al comune il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno e il comune può rettificare tale valore con provvedimento motivato entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione.</p> <p>3. Di norma la trasformazione in comparto è attuata mediante intervento indiretto, ossia tramite un piano urbanistico attuativo convenzionato. Nei comparti di contenuta dimensione e complessità lo strumento urbanistico può prevedere che la trasformazione unitaria sia attuata mediante un intervento diretto, ossia tramite un permesso di</p>				

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
<p>ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree di cui all'articolo 1 e posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche di cui all'alinea;</p> <p>d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi cinque anni di attività, fino al limite annuo massimo di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli assunti risieda nelle aree di cui all'articolo 1 della presente legge. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari</p>	<p>pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e loro adeguamenti previsti dalle leggi regionali e dalle norme dei piani comunali;</p> <p>c) censisca i soggetti vegetali significativi esistenti e in particolare individui, ai fini della loro tutela, gli elementi che rappresentano e rivelano tracce di storia del territorio e caratteristiche specifiche della singola area;</p> <p>d) preveda la piantumazione di piante e masse arboree anche nelle aree di proprietà privata;</p> <p>e) crei fasce di pertinenza di fiumi e torrenti e di aree sensibili di particolare valenza paesistica, ambientale e culturale;</p> <p>f) tuteli e valorizzi le aree naturali, gli ecosistemi, le aree incolte che possono rappresentare aspetti di storia del territorio a causa di presenze vegetali e per morfologia;</p> <p>g) provveda all'individuazione della cintura verde di</p>					<p>urbanistici comunali e sovracomunali di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e relativi adeguamenti previsti dalle leggi regionali e dalle norme dei piani comunali;</p> <p>c) censisca i soggetti vegetali significativi esistenti ed in particolare individui, ai fini della loro tutela, gli elementi che rappresentano e rivelano tracce di storia del territorio e caratteristiche specifiche della singola area;</p> <p>d) preveda la piantumazione di piante e masse arboree anche nelle aree di proprietà privata;</p> <p>e) crei fasce di pertinenza di fiumi e torrenti e di aree sensibili di particolare valenza paesistica, ambientale e culturale;</p> <p>f) tuteli e valorizzi le aree naturali, gli ecosistemi, le aree incolte che</p>	<p>costruire convenzionato.</p> <p>4. I proprietari non aderenti al consorzio hanno il diritto di entrare a farne parte, con contestuale copertura delle spese di competenza, entro i successivi cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione del piano urbanistico attuativo. Decorso tale termine, il comune promuove una procedura di evidenza pubblica tesa a selezionare un soggetto imprenditore che sostituisca i proprietari non aderenti, entrando a far parte del consorzio e realizzando la parte privata del piano urbanistico attuativo rimasta inattuata. Al soggetto imprenditoriale selezionato è richiesto di anticipare al comune le spese necessarie all'esecuzione delle espropriazioni dei beni dei proprietari rimasti inerti.</p>				

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
di reddito autonomo che svolgono la loro attività all'interno delle medesime aree.	cui all'articolo 4, comma 5, quale parte integrante del Piano stesso.					<p>possono rappresentare aspetti rilevanti di storia del territorio a causa di presenze vegetali e per morfologia;</p> <p>g) provveda all'individuazione della cintura verde di cui all'articolo 4, comma 5, quale parte integrante del Piano del verde e delle superfici libere urbane.</p>					
							Art. 7. (Compensazione e incentivazione urbanistica)				
							<p>1. Gli strumenti urbanistici possono definire misure volte a compensare i proprietari dei beni immobili che il comune intende acquisire gratuitamente per la realizzazione delle dotazioni territoriali e per gli interventi di edilizia residenziale sociale e ad incentivare i proprietari di manufatti da trasformare, recuperare o demolire in attuazione delle loro previsioni. Tali misure consistono nell'attribuzione alle aree interessate di quote di edificabilità da utilizzare in loco secondo le disposizioni degli strumenti urbanistici, ovvero da trasferire in altre aree edificabili,</p>				

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Natri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Natri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
							<p>previo accordo per la cessione delle aree stesse al comune. Ai fini fiscali, sino alla cessione delle aree al comune, le cubature attribuite ai sensi del presente periodo concorrono alla determinazione della capacità edificatoria delle aree stesse.</p> <p>2. I beni immobili di cui al comma 1 non acquisiti per compensazione o in applicazione della disciplina perequativa o in esecuzione delle convenzioni relative all'attuazione dei piani o programmi urbanistici esecutivi possono comunque essere oggetto di espropriazione per pubblica utilità in attuazione dei vincoli ablativi su di essi imposti.</p> <p>3. Le misure compensative o incentivanti possono essere rappresentate, oltre che dalla riduzione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione in una o più delle sue componenti, dall'attribuzione di diritti edificatori utilizzabili secondo la disciplina stabilita dallo strumento urbanistico.</p> <p>4. Possono essere previste ulteriori</p>				

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Natri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Natri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
							<p>forme di compensazione e l'attribuzione di premialità con il trasferimento di edificabilità per gli interventi di rigenerazione urbana e per risolvere le criticità derivanti dalla presenza di diritti edificatori pregressi incompatibili con la qualità e la sostenibilità degli interventi previsti.</p> <p>5. Per incentivare l'uso efficiente del patrimonio edilizio e dei terreni, i comuni possono elevare l'aliquota dell'IMU applicata sulle unità immobiliari agibili mantenute non occupate per oltre un triennio fino al massimo dello 0,2 per cento aggiuntivo, anche in deroga al limite di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.</p> <p>6. Le leggi regionali dettano disposizioni relative alla compensazione e all'incentivazione urbanistica nel rispetto dei principi di cui al presente articolo.</p>				
Art. 7. <i>(Ulteriori agevolazioni fiscali)</i>				Art. 1. <i>(Credito d'imposta e</i>							

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
				<i>interventi di applicazione)</i>							
<p>1. Per favorire gli interventi di cui all'articolo 1 anche attraverso investimenti in ambito di rigenerazione urbana, i comuni possono introdurre per un periodo massimo di dieci anni un regime agevolato consistente nella riduzione di almeno il 50 per cento degli oneri concessori di cui all'articolo 16, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché nella sospensione totale dell'imposta municipale unica (IMU), della tassa sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI).</p> <p>2. Ai trasferimenti immobiliari effettuati nell'ambito degli interventi di</p>				<p>1. Al fine di contribuire al riuso del suolo edificato, alla rigenerazione delle aree urbane e alla riduzione del consumo di suolo inedificato, in caso di acquisto da parte di imprese di costruzione e di cooperative edilizie di un intero fabbricato, oggetto da parte dei medesimi soggetti di interventi di restauro, risanamento conservativo, recupero e ristrutturazione, e di successiva vendita, è riconosciuto ai medesimi soggetti, purché in assenza di contratti di locazione, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2027, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo</p>							

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
rigenerazione urbana non si applica l'imposta di registro.				<p>complessivo sostenuto per suddetti interventi edilizi, fino a un importo massimo di 50.000 euro annui per ciascuna unità immobiliare interessata dai medesimi interventi.</p> <p>2. Gli interventi di cui al comma 1 devono avvenire senza modifiche della sagoma esistente, nel rispetto della normativa urbanistica vigente, nonché nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel caso di immobili soggetti a vincolo.</p> <p>3. Il credito d'imposta di cui al comma 2, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è elevato al 40 per cento con un limite di 70.000 euro, qualora l'immobile oggetto degli interventi risulti ubicato all'interno dei</p>							

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5 S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (P D) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L- SP-PSd'Az) e altri
				<p>centri storici, o nelle «zone omogenee A» interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale.</p> <p>4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione del redditi, e non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata una indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, si provvede al recupero dell'intero importo, maggiorato di interessi e sanzioni, come previsto dalla normativa vigente.</p> <p>5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare</p>							

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
				entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e trasporti e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.							
	Art. 7. <i>(Divieto di mutamento di destinazione)</i>				Art. 4. <i>(Divieto di mutamento di destinazione)</i>	Art. 7. <i>(Divieto di mutamento di destinazione)</i>	Art. 10. <i>(Divieto di cambiamento della destinazione d'uso)</i>				
	1. Per le superfici libere censite nell'anagrafe delle aziende agricole all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, in favore delle quali sono stati erogati aiuti dell'Unione europea previsti dalla politica agricola comune o dalla politica di sviluppo rurale sono vietati, per almeno				1. Le superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti di Stato o aiuti comunitari non possono essere destinate ad uso diverso da quello agricolo per almeno cinque anni dall'ultima erogazione. Sono comunque consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici	1. Per le superfici libere censite nell'anagrafe delle aziende agricole all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, in favore delle quali sono stati erogati aiuti dell'Unione europea previsti dalla politica agricola comune o dalla politica di	1. I suoli agricoli che hanno beneficiato di aiuti di Stato o dell'Unione europea non possono essere destinati ad uso diverso da quello agricolo per un periodo minimo di dieci anni dalla data di erogazione dell'ultimo di tali atti. Sono comunque consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi strumentali all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile,				

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
	<p>cinque anni dall'ultima erogazione, usi diversi da quello agricolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, e l'adozione di atti amministrativi finalizzati al cambiamento della destinazione d'uso, fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni più restrittive. Sono altresì vietati nelle stesse aree, per la medesima durata, gli interventi di trasformazione urbanistica, nonché quelli di trasformazione edilizia non connessi alla conduzione dell'attività agricola, ad eccezione della realizzazione di opere pubbliche. L'autorità competente all'erogazione degli aiuti di cui ai presente comma pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei terreni, suddivisi per comune, per i quali sono stati erogati gli aiuti, ai fini della conseguente annotazione del vincolo, da parte del comune, nel certificato di destinazione urbanistica.</p> <p>2. Negli atti di trasferimento della proprietà e nei contratti aventi ad</p>				<p>vigenti, gli interventi strumentali all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, compreso l'agriturismo, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, o le più restrittive disposizioni esistenti.</p> <p>2. Negli atti di compravendita dei terreni di cui al comma 1 deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato nel medesimo comma 1, pena la nullità dell'atto.</p> <p>3. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel caso di violazione del divieto di cui al comma 1 al trasgressore si applicano la sanzione amministrativa non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000 e la</p>	<p>sviluppo rurale sono vietati, per almeno cinque anni dall'ultima erogazione, usi diversi da quello agricolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, e l'adozione di atti amministrativi finalizzati al cambiamento della destinazione d'uso, fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni più restrittive. Sono altresì vietati nelle stesse aree, per la medesima durata, gli interventi di trasformazione urbanistica, nonché quelli di trasformazione edilizia non connessi alla conduzione dell'attività agricola, ad eccezione della realizzazione di opere pubbliche. L'autorità competente all'erogazione degli aiuti di cui al presente comma pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei terreni, suddivisi per comune, per i quali sono stati erogati gli aiuti, ai fini della conseguente annotazione del vincolo, da parte del comune, nel certificato di</p>	<p>compreso l'agriturismo, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nonché eventuali disposizioni vigenti più restrittive.</p> <p>2. Negli atti di compravendita dei suoli agricoli di cui al comma 1 deve essere espressamente richiamato il divieto stabilito dal medesimo comma 1, a pena di nullità dell'atto.</p> <p>3. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel caso di violazione del divieto di cui al comma 1 del presente articolo, al trasgressore si applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 80.000 euro, nonché la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi.</p>				

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
	<p>oggetto la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento o di diritti personali di godimento ovvero lo scioglimento delle comunioni e, comunque, in tutti i negozi aventi ad oggetto la modifica soggettiva nella conduzione della superficie agricola, deve essere espressamente richiamato, a pena di nullità, il vincolo indicato nel comma 1. Sono esclusi gli atti di trasferimento dei diritti di cui al periodo precedente derivanti da procedure esecutive e concorsuali.</p> <p>3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1, il comune applica al trasgressore, destinando i relativi introiti per le finalità della presente legge, la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e alla</p>				<p>sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi.</p>	<p>destinazione urbanistica.</p> <p>2. Negli atti di trasferimento della proprietà e nei contratti aventi ad oggetto la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento o di diritti personali di godimento ovvero lo scioglimento delle comunioni e, comunque, in tutti i negozi aventi ad oggetto la modifica soggettiva nella conduzione della superficie agricola, deve essere espressamente richiamato, a pena di nullità, il vincolo indicato nel comma 1. Sono esclusi gli atti di trasferimento dei diritti di cui al periodo precedente derivanti da procedure esecutive e concorsuali.</p> <p>3. Nel caso di violazione del divieto di cui al comma 1, il comune applica al trasgressore, per le finalità della presente legge, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro e la sanzione accessoria della</p>					

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
	parte II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e le disposizioni regionali in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.					demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi. Si applicano in ogni caso le disposizioni del titolo IV della parte I del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e le disposizioni regionali in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.					
							Art. 11. <i>(Incentivi agli enti locali)</i>				
							1. Ai comuni e alle province che prevedono l'attuazione di interventi finalizzati a dare priorità agli insediamenti abitativi nelle aree urbane dismesse e che procedono al recupero dei nuclei abitati rurali mediante manutenzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo degli edifici esistenti e della viabilità rurale, è attribuita priorità nella concessione dei finanziamenti statali e regionali previsti in materia edilizia. 2. La priorità di cui al comma 1 è altresì attribuita ai privati, singoli o associati, che				

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
							<p>procedono al recupero degli edifici e delle infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali mediante gli interventi di cui al comma 1.</p> <p>3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità di cui all'articolo 1, possono individuare misure di semplificazione e di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del rispettivo patrimonio edilizio esistente.</p>				
		<p>Art. 7. <i>(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)</i></p>			<p>Art. 7. <i>(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)</i></p>	<p>Art. 10. <i>(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)</i></p>	<p>Art. 12. <i>(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)</i></p>				
		<p>1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo,</p>			<p>1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all'articolo 4, nonché delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei</p>	<p>1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all'articolo 7 della presente legge nonché quelli delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi</p>	<p>1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all'articolo 10 della presente legge, nonché delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte a rischio idrogeologico.</p>				

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
		<p>al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico-testimoniale, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione, mitigazione e messa in sicurezza delle aree esposte al rischio idrogeologico e sismico, attuati dai soggetti pubblici, nonché, nel limite massimo del 30 per cento, alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale.</p> <p>2. Il comma 737 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e il comma 460 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono abrogati. Restano salve le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base della norma abrogata.</p>			centri storici, nonché a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte a rischio idrogeologico.	compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.	2. L'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.				
Art. 8. <i>(Incentivo al recupero e riqualificazione e del patrimonio immobiliare)</i>	Art. 8. <i>(Misure di incentivazione)</i>	Art. 6. <i>(Misure di incentivazione)</i>			Art. 5. <i>(Misure di incentivazione)</i>	Art. 8. <i>(Misure di incentivazione)</i>	Art. 8. <i>(Diritti edificatori)</i>				

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
<i>inutilizzato, incompiuto, dismesso o degradato</i>											
<p>1. Al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, l'aliquota dell'IMU e della TASI previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni. L'aliquota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 676 e 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.</p> <p>2. Il patrimonio immobiliare si considera inutilizzato quando non destinato in modo continuativo e</p>	<p>1. Ai comuni iscritti nel registro di cui all'articolo 9 è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali per gli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminati a tal fine necessari, nel rispetto della disciplina di settore, e per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati, inutilizzati o non più sfruttati a fini agricoli.</p> <p>2. La stessa priorità di cui al comma 1 è attribuita anche ai soggetti privati, singoli o associati, che intendono realizzare nei comuni di cui al medesimo comma 1 il recupero di edifici, manufatti e di infrastrutture rurali di antico impianto nei nuclei abitati rurali, finalizzato all'insediamento di attività connesse alla conduzione dell'attività agricola, mediante gli interventi di cui al comma 1, nonché il recupero del suolo ad</p>	<p>1. Ai comuni, in forma singola o associata, è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali per gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana o di bonifica dei siti contaminati, nel rispetto della disciplina di settore e del principio «chi inquina paga», nonché per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura sociale e contadina di piccola scala a basso impatto ambientale, anche all'interno dell'area urbanizzata e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati o in ogni caso non più utilizzati ai fini agricoli, ad esclusione delle aree coperte da boschi e da foreste, come definiti dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; relativamente ai terreni incolti o abbandonati, la concessione degli eventuali finanziamenti deve essere valutata in riferimento alla suscettibilità d'uso</p>			<p>1. Ai comuni e alle province che avviano azioni concrete per localizzare le previsioni insediative prioritariamente e nelle aree urbane dismesse e che procedono al recupero dei nuclei abitati rurali mediante manutenzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo di edifici esistenti e della viabilità rurale e conservazione ambientale del territorio, è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali eventualmente previsti in materia edilizia.</p> <p>2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici e delle infrastrutture rurali nei nuclei</p>	<p>1. Ai comuni iscritti nel registro di cui all'articolo 9 è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali per gli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminati a tal fine necessari, nel rispetto della disciplina di settore, e per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati, inutilizzati o non più sfruttati a fini agricoli.</p> <p>2. Lo stesso ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito anche ai soggetti privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici, di manufatti e di infrastrutture rurali di antico impianto nei nuclei abitati rurali finalizzato all'insediamento di attività connesse alla conduzione dell'attività agricola, mediante gli interventi di cui</p>	<p>1. I diritti edificatori di cui al numero 2-bis) dell'articolo 2643 del codice civile, generati dalla perequazione urbanistica, dalle compensazioni o dalle incentivazioni previste negli strumenti urbanistici dei comuni, afferiscono a proprietà immobiliari catastalmente individuate. Essi possono essere oggetto di libero trasferimento fra proprietà immobiliari, con obbligo di trascrizione ai sensi dell'articolo 2643 del codice civile e di contestuale notifica al comune. Il contratto del loro trasferimento è efficace nei confronti del comune solo se il trasferimento è coerente con le previsioni degli strumenti urbanistici, nonché degli strumenti e delle norme di pianificazione sovraordinati. A tal fine il comune certifica la destinazione urbanistica della particella catastale in favore della quale è effettuato il trasferimento. Il certificato di destinazione urbanistica è allegato al contratto di trasferimento.</p> <p>2. Qualora le leggi regionali fissino un</p>				

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
<p>prevalente alle finalità e agli usi risultanti dalle dichiarazioni catastali.</p> <p>3. In caso di richiesta di trasformazione urbanistica e di cambio di destinazione d'uso le amministrazioni competenti agevolano e favoriscono le stesse, nonché il recupero e il riutilizzo dei manufatti già esistenti.</p>	<p>uso agricolo mediante la demolizione di capannoni e altri fabbricati rurali strumentali abbandonati e il ripristino della permeabilità di superfici impermeabilizzate.</p> <p>3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità di cui all'articolo 1, nei limiti delle proprie competenze, possono adottare misure di semplificazione e di incentivazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e di favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono.</p> <p>4. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, per le finalità di cui all'articolo 1 e al fine di alleviare l'emergenza abitativa, possono prevedere, previa adozione di specifica regolamentazione e attraverso procedure ad evidenza pubblica, l'assegnazione di</p>	<p>attraverso un piano agricolo di zona o un piano di sviluppo aziendale.</p> <p>2. Lo stesso ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito anche a soggetti privati, singoli o associati, che intendano realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture nei territori rurali, nonché il recupero del suolo a fini agricoli o ambientali, anche mediante la demolizione di capannoni e di altri fabbricati rurali di recente edificazione, incongrui rispetto al contesto paesaggistico.</p> <p>3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità di cui all'articolo 1, commi da 1 a 8, nei limiti delle proprie competenze, possono adottare misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente, al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e di favorire il reinsediamento di</p>			<p>abitati rurali, mediante gli interventi di cui al medesimo comma 1.</p> <p>3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità di cui all'articolo 1, possono individuare misure di semplificazione e misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente.</p>	<p>al comma 1, nonché il recupero del suolo ad uso agricolo mediante la demolizione di capannoni e altri fabbricati rurali strumentali abbandonati e il ripristino della permeabilità di superfici impermeabilizzate.</p> <p>3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità di cui all'articolo 1, nei limiti delle proprie competenze, possono adottare misure di semplificazione e misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e di favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono.</p> <p>4. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, entro centottanta giorni</p>	<p>limite temporale alla conformazione edificatoria operata dagli strumenti urbanistici, in concomitanza con tale termine perdono di efficacia i diritti edificatori non ancora utilizzati, salvo che la loro originaria attribuzione da parte del comune non sia stata frutto di una compensazione.</p>				

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
	<p>immobili inutilizzati appartenenti al patrimonio pubblico ad apposite cooperative costituite per promuoverne l'autorecupero, formate da soci aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.</p> <p>5. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, uno o più decreti legislativi volti a definire misure di incentivazione di natura fiscale, nazionali o regionali, finalizzate a compensare i mancati introiti in termini di contributo di costruzione per i comuni che prevedono una riduzione delle previsioni di consumo di suolo nella strumentazione urbanistica vigente, di fiscalità immobiliare e fondiaria e a ridurre gli oneri derivanti dallo smaltimento di materiali da costruzione inerti non contaminati, relativi ad interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana.</p>	<p>attività agricole in aree interessate da fenomeni di abbandono nonché di favorire l'attività di selvicoltura.</p> <p>4. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e di favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le agevolazioni, in materia di formazione e di supporto tecnico e amministrativo, e gli incentivi, anche di natura fiscale, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nonché i criteri e le modalità attuative, a favore degli imprenditori agricoli, anche associati in forma cooperativa, che avviano un'attività d'impresa</p>				<p>dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, uno o più decreti legislativi volti a definire misure di incentivazione di natura fiscale tese a favorire la riduzione del consumo di suolo mediante le opportune modifiche alla disciplina della fiscalità immobiliare e fondiaria, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) prevedere forme di compensazione per i mancati introiti in termini di contributi di costruzione a favore dei comuni che prevedono una riduzione delle previsioni di consumo del suolo all'interno degli strumenti urbanistici;</p> <p>b) ridurre gli oneri derivanti dallo smaltimento di materiali da costruzione inerti, non contaminati, relativi a interventi di riqualificazione e di rigenerazione urbana;</p> <p>c) incentivare i soggetti privati,</p>					

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
	<p>6. All'articolo 16, comma 10, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente i comuni provvedono a modulare la determinazione dei costi di costruzione in modo da garantire un regime di favore per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), assicurando comunque che dall'attuazione delle relative disposizioni non derivino minori entrate per la finanza pubblica e a tal fine compensando i minori introiti con una maggiorazione dei costi di costruzione per gli interventi di nuova edificazione che interessano superfici libere».</p> <p>7. I comuni possono elevare l'aliquota dell'imposta municipale propria applicata sul patrimonio immobiliare che risulta inutilizzato o rimasto incompiuto per oltre cinque anni fino a un incremento massimo dello 0,2 per cento, anche in</p>	<p>successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge o che ampliano la superficie agricola da essi utilizzata, mediante il recupero di aree interessate da degrado ambientale.</p> <p>5. Contestualmente al censimento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4, i comuni individuano complessi e singoli edifici e manufatti, non solo di antica formazione, che abbiano i caratteri tipologici dell'architettura rurale, anche se non di particolare pregio architettonico, ma che siano testimonianze rappresentative della storia delle popolazioni, dell'identità e della cultura delle comunità rurali. L'individuazione di tali edifici, da riportare negli strumenti urbanistici comunali, comporta l'automatico divieto di demolirli o di trasformarli con interventi di sostituzione edilizia e la priorità nella concessione dei finanziamenti</p>				<p>singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali;</p> <p>d) prevedere le opportune forme di incentivazione a favore dei comuni, singoli e associati, affinché promuovano strategie di rigenerazione urbana per il recupero del patrimonio edilizio esistente;</p> <p>e) incentivare progetti di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate in modo da garantire elevati livelli di qualità, sicurezza idrogeomorfologica e sismica, minimo impatto ambientale e risparmio energetico.</p> <p>5. All'articolo 16, comma 10, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente i comuni provvedono a modulare la</p>					

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
	<p>deroga al limite di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. I proventi dell'introito aggiuntivo sono destinati dai comuni esclusivamente ad opere di riqualificazione urbanistica e ambientale.</p> <p>8. I comuni possono esentare dal pagamento dell'imposta municipale propria le unità abitative realizzate mediante interventi di recupero edilizio o previo riuso di aree dismesse e degradate e senza consumo di nuovo suolo, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori.</p>	destinati al loro recupero.				determinazione dei costi di costruzione in modo da garantire un regime di favore per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), assicurando comunque che dall'attuazione di tale disposizione non derivino minori entrate per la finanza pubblica compensando il minor introito con una maggiorazione dei costi di costruzione per gli interventi di nuova edificazione che interessano superfici libere».					
		Art. 8. (Funzione sociale della proprietà)									
		<p>1. In base alle finalità di cui al comma 7 dell'articolo 1, sono considerati abbandonati:</p> <p>a) i beni inutilizzati o derelitti di proprietà pubblica, ecclesiastica, privata o di altra natura che si</p>									

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
		<p>trovino in stato di abbandono o di degrado da almeno dieci anni;</p> <p>b) i beni che possano determinare danno per l'ambiente, pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica o privata o pregiudizio per le testimonianze culturali e storiche;</p> <p>c) i beni che possano essere occasione per attività e comportamenti illeciti;</p> <p>d) i beni in qualunque modo abbandonati o inutilizzati e non più rispondenti ad alcuna funzione sociale o che possano ledere l'interesse generale, come disciplinato dall'articolo 42 della Costituzione nonché dall'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.</p> <p>2. Con l'espressione «beni comuni» si intendono i beni funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali e al libero sviluppo</p>									

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
		<p>della persona umana considerata sia come singolo che come membro della comunità; beni comuni sono anche quelli che, sottratti alla loro funzione sociale di soddisfacimento dei bisogni della collettività, devono essere ricondotti dall'ordinamento nella proprietà pubblica in base alla divisione principale tra beni in commercio e beni fuori commercio, cioè beni inalienabili, inusucapibili e inespropriabili.</p> <p>3. I beni che hanno perso la loro costituzionale funzione sociale sono definiti beni abbandonati, rientrano nel patrimonio pubblico dei comuni in cui si trovano e devono essere destinati a soddisfare l'interesse generale.</p> <p>4. Le norme del codice civile sulla proprietà sono subordinate alle norme di ordine pubblico economico immediatamente precettive degli articoli 41, 42 e 43 della Costituzione che sanciscono la prevalenza</p>									

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
		<p>dell'utilità sociale e della funzione sociale della proprietà sull'interesse privato nonché della tutela dell'interesse generale, come disciplinato dall'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.</p> <p>5. Le azioni intraprese in base al presente articolo esprimono la volontà da parte dei comuni singoli o associati di gestire i beni comuni:</p> <p>a) in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo alla promozione e alla realizzazione della persona umana;</p> <p>b) in quanto beni di appartenenza collettiva e sociale secondo la distinzione pubblico o privato;</p> <p>c) ai fini di un utilizzo e un'accessibilità improntati a criteri di equità e solidarietà;</p>									

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
		<p>d) in quanto rappresentanti un valore artistico e culturale da preservare per tutelare i diritti delle generazioni future.</p> <p>6. L'individuazione dei beni immobili di proprietà pubblica, ecclesiastica, privata o di altra natura che si trovino nello stato di cui al comma 1 può avvenire sia d'ufficio che su segnalazione della comunità interessata. I beni individuati secondo le modalità di cui al presente articolo sono inseriti in un elenco pubblicato in un'apposita sezione del sito internet istituzionale dei comuni singoli o associati.</p> <p>7. In seguito all'individuazione dei beni di cui al comma 6, i comuni, singoli o associati, adottano un'ordinanza ai sensi degli articoli 50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, notificata con le modalità previste dalle</p>									

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
		<p>vigenti disposizioni di legge per i casi di rifiuto della notifica o irreperibilità, intimando ai relativi proprietari o aventi diritto sui beni di adottare tutti i provvedimenti necessari:</p> <p>a) a eliminare eventuali condizioni di pericolo e a mettere il bene in condizioni di sicurezza;</p> <p>b) al ripristino delle condizioni igieniche;</p> <p>c) al ripristino delle condizioni di decoro di tutti i beni fatiscenti e in stato di abbandono o inutilizzo presenti nel territorio;</p> <p>d) al perseguimento della funzione sociale.</p> <p>8. Le attività di cui al comma 7 devono essere concluse nel termine di quattro mesi dalla notifica dell'atto. Tale termine può essere prorogato di ulteriori sei mesi, su richiesta degli interessati, al fine</p>									

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
		<p>di ripristinare la funzione sociale del bene.</p> <p>9. Nel caso in cui i beni di cui al comma 1 non rappresentino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità o pregiudizio alla sanità e igiene pubblica, il comune, singolo o associato, provvede a ripristinare la funzione sociale o ad assicurare il perseguimento dell'interesse generale in relazione ai citati beni entro il termine stabilito dal comma 8, con l'eventuale proroga di cui al medesimo comma 8.</p> <p>10. Qualora i beni di cui al comma 1 siano gravati da diritti reali di garanzia quali ipoteca volontaria o giudiziale, i provvedimenti di cui al comma 7 sono notificati anche ai titolari di detti diritti affinché si sostituiscano al proprietario inadempiente nel dovere di assicurare la funzione sociale del bene di cui si tratta.</p>									

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
		<p>11. Al fine di assicurare la massima diffusione e, comunque, in ogni caso in cui non sia identificabile alcun proprietario o avente diritto sui beni, i comuni, singoli o associati, devono procedere anche attraverso la pubblicazione:</p> <p>a) nel sito internet istituzionale del comune;</p> <p>b) nel Bollettino Ufficiale della regione interessata;</p> <p>c) in almeno un quotidiano con diffusione nazionale.</p> <p>12. Entro quattro mesi, decorrenti dalla notifica dell'atto di cui al comma 7, i proprietari o aventi diritto hanno facoltà di presentare le proprie deduzioni.</p> <p>13. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 8, salve proroghe, senza che sia stato adempiuto a quanto intimato dall'amministrazione, il comune, singolo o associato,</p>									

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
		<p>provvede d'ufficio a eseguire gli interventi necessari con spese a carico dei proprietari o aventi diritto. In caso di mancanza delle risorse finanziarie necessarie a coprire i costi di intervento coattivo, attestata dal responsabile comunale del settore economico e finanziario, il comune, singolo o associato, ha la facoltà, in base alla Costituzione, di acquisire il bene al patrimonio comunale. La dichiarazione di acquisizione avviene mediante deliberazione del consiglio comunale, successivamente trascritta nei pubblici registri.</p> <p>14. Le disposizioni relative ai criteri di gestione e di utilizzazione dei beni di cui al presente articolo possono essere approvate dal comune, singolo o associato, con specifico regolamento, nel rispetto del comma 7 dell'articolo 1, nonché del presente articolo.</p>									
Art. 9. (Partecipazione e delle)	Art. 9. (Registro degli enti locali)				Art. 6. (Registro degli enti locali)	Art. 9. (Registro degli enti locali)					

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
<i>comunità locali</i>											
1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni, disciplinano le forme e i modi della partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei programmi di riqualificazione, rinnovo, recupero e tutela delle aree urbane di cui alla presente legge e la piena condivisione dei progetti selezionati dalle regioni ai sensi all'articolo 5, comma 2.	1. Presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro pubblico, accessibile nel sito internet istituzionale delle regioni e province autonome stesse, in cui sono iscritti i comuni che hanno adeguato gli strumenti urbanistici comunali secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 3, nei quali non è previsto consumo di suolo o è prevista una riduzione del consumo di suolo superiore alle percentuali stabilite ai sensi del medesimo articolo 3.				1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito, presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro in cui sono indicati, su richiesta, i comuni che hanno adottato strumenti urbanistici in cui non è previsto nessun ampliamento delle aree edificabili o in cui è previsto un ampliamento delle aree edificabili inferiore al limite di cui all'articolo 3, comma 10.	1. Presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro pubblico, accessibile sul sito internet istituzionale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in cui sono iscritti i comuni che hanno adeguato gli strumenti urbanistici comunali secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 3, nei quali non è previsto consumo di suolo o è prevista una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità di cui al medesimo articolo 3.					
Art. 10. <i>(Valorizzazione e del patrimonio immobiliare pubblico di pregio)</i>											
1. Le procedure di permuta di cui all'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con											

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
<p>modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono considerate di assoluta priorità qualora gli immobili adeguati all'uso governativo o amministrativo, o da costruire con tali caratteristiche a seguito di procedura di permuta, siano siti nelle aree di cui all'articolo 1.</p> <p>2. L'Agenzia del demanio procede ad una ulteriore selezione degli immobili da rilasciare, come previsto dalla procedura di permuta di cui all'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati, redigendo, previo parere del Ministero per i beni e la attività culturali, un apposito elenco</p>											

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
<p>degli immobili di particolare valore storico-artistico ovvero posti in siti di pregio. Il Ministero per i beni e le attività culturali, con apposito decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvia la procedura pubblica di selezione degli operatori privati interessati alla procedura di permuta dei suddetti siti con edifici nuovi di volumetria pari o maggiore fino ad un massimo del 30 per cento, secondo quanto previsto dal comma 1.</p> <p>3. Al fine di garantire certezza sugli oneri tributari, gli operatori aggiudicatari delle procedure pubbliche di selezione di cui ai commi 1 e 2 possono beneficiare di un particolare regime fiscale, concordato in via preventiva e non modificabile, per i primi cinque anni</p>											

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Natri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Natri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
dalla data di stipula del contratto di permuta, direttamente tra l'Agenzia delle entrate e il soggetto investitore aggiudicatario di una permuta ai sensi dei commi 1 e 2. Con regolamento dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative.											
	Art. 10. <i>(Disposizioni specifiche per la tutela degli uliveti di rilievo paesaggistico)</i>										
	1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a censire nel territorio di rispettiva competenza i complessi arborei costituiti da più esemplari di ulivo che rivestano particolare interesse dal punto di vista paesaggistico, botanico o di tutela dell'assetto idrogeologico e a disporne la										

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5 S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (P D) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L- SP-PSd'Az) e altri
	<p>pubblicazione in appositi elenchi.</p> <p>2. Sono comunque vietati il danneggiamento, l'espianto, il trasporto e il commercio degli esemplari di ulivo inseriti nei complessi censiti ai sensi del comma 1, fatte salve le ordinarie operazioni colturali, le operazioni di rinnovo colturale e gli interventi di carattere fitosanitario, qualora preventivamente autorizzati dalle autorità competenti.</p> <p>3. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli esercizi florovivaistici che detengono esemplari di ulivo in vaso di circonferenza del tronco superiore a 80 centimetri, misurata all'altezza di 130 centimetri dal suolo, esibiscono, a richiesta degli organi di controllo, idonea documentazione atta a definire l'origine delle piante e la data di espianto.</p> <p>4. Per la tutela, l'eventuale conduzione colturale e la manutenzione delle aree su cui insistono i complessi arborei di cui al comma 1, le regioni</p>										

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
	<p>e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.</p> <p>5. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 10.000 per ogni pianta oggetto delle violazioni. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 5.000 per ogni pianta oggetto delle violazioni.</p> <p>6. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è affidata al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale</p>										

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
	<p>riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alle quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata e alle guardie ecologiche riconosciute da leggi regionali.</p>										
	<p>Art. 11. <i>(Disposizioni specifiche per la tutela della viticoltura di interesse storico e paesaggistico)</i></p>										
	<p>1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a censire nel territorio di rispettiva competenza i vigneti di particolare interesse storico e paesaggistico in relazione alle tecniche tradizionali di viticoltura, all'interesse genetico delle varietà di vitigni impiantate, alla localizzazione in aree montane, insulari o terrazzate e al ruolo di presidio per la prevenzione del dissesto idrogeologico.</p> <p>2. Per i vigneti censiti ai sensi del comma 1, le regioni e le province autonome possono prevedere</p>										

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
	<p>disposizioni specifiche per la tutela, il recupero e la corretta conduzione colturale.</p> <p>3. Per la tutela, l'eventuale conduzione colturale e la manutenzione delle aree su cui insistono vigneti di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.</p>										
	<p>Art. 12. <i>(Disposizioni specifiche per la tutela dei pascoli in altura)</i></p>										
	<p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli enti gestori delle aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono il mantenimento delle attività zootecniche tradizionali in altura e della pratica della transumanza, tutelando, negli strumenti di</p>										

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
	<p>pianificazione territoriale, le aree destinate a pascolo e favorendo la prosecuzione sul posto delle attività di lavorazione del latte, nonché l'integrazione con attività di valorizzazione culturale e agrituristica rispettose dell'ambiente montano.</p> <p>2. Le regioni e le province autonome e gli enti locali definiscono, nei procedimenti di affitto o concessione amministrativa di terreni demaniali soggetti al regime dei beni demaniali o a vincolo di uso civico, destinati a pascolo, criteri di priorità orientati a favorire l'allevamento delle razze autoctone.</p> <p>3. I servizi territoriali di controllo, nell'ambito delle attività ordinarie rivolte alla verifica igienico-sanitaria delle produzioni di origine animale condotte in altura, valutano prioritariamente la necessità di consentire la conservazione delle tecniche tradizionali che supportano la realizzazione dei prodotti derivati dall'allevamento,</p>										

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
	fermi restando i requisiti generali di salubrità previsti dalla vigente normativa. 4. Per le produzioni tradizionali di origine animale afferenti ai prodotti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le deroghe di cui al comma 2 del medesimo articolo 8 sono concesse dalle regioni e dalle province autonome competenti per territorio. 5. Per la tutela e l'eventuale conduzione conservativa di pascoli di pregio localizzati in altura, le regioni e le province autonome e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.										
Art. 11. <i>(Disposizioni transitorie e finali)</i>	Art. 13. <i>(Disposizioni transitorie e finali)</i>	Art. 9. <i>(Disposizioni finali)</i>			Art. 8. <i>(Disposizioni transitorie e finali)</i>	Art. 11. <i>(Disposizioni transitorie e finali)</i>	Art. 13. <i>(Disposizioni transitorie)</i>		Art. 5. <i>(Disposizioni finali)</i>		
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in	1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente	1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della			1. Dalla data di entrata in vigore della	1. A partire dalla data di entrata in vigore delle	1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente		1. Sono fatte salve le competenze in		

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
vigore della presente legge le regioni attuano le disposizioni previste dalla medesima legge coordinandole in modo organico con i rispettivi sistemi di pianificazione e governo del territorio, nonché con quelli di valutazione e tutela ambientale.	legge e nelle more dell'attuazione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 3, comma 3, i comuni non possono adottare ed approvare varianti urbanistiche e piani attuativi che prevedano nuovo incremento del consumo di suolo libero e non possono rilasciare titoli abilitativi che consentano trasformazioni di aree libere per una superficie maggiore del 60 per cento dell'incremento relativo all'anno precedente, al netto dei casi previsti dall'articolo 3, commi 7 e 8. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al titoli abilitativi edilizi già rilasciati, comunque denominati, aventi ad oggetto il consumo di suolo libero, gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione in	presente legge, non è consentito consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono comunque escluse qualsiasi previsione di un'opera compresa in una zona soggetta a pericolosità idrogeologica media, elevata o molto elevata, come individuata dai vigenti piani urbanistici o da specifici piani di settore, nonché qualsiasi previsione di opera ricadente in una zona, ancorché non mappata, che nei dieci anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata interessata da problematiche idrogeologiche documentate dai soggetti preposti. Sono fatti comunque salvi i titoli abilitativi edilizi comunque denominati, o formati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli interventi e i			presente legge e fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e, comunque, non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di superficie agricola tranne che per la realizzazione di interventi già autorizzati e previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per i lavori e le opere già inseriti negli strumenti di programmazione delle stazioni appaltanti. 2. Sono fatte salve le competenze attribuite in maniera esclusiva alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. La presente legge costituisce di riforma economico-sociale ed è	disposizioni regionali di cui al comma 3 dell'articolo 3, ed in ogni caso entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni non possono adottare varianti urbanistiche che prevedano un incremento del consumo di suolo libero. I comuni, inoltre, non possono rilasciare titoli abilitativi che consentano trasformazioni di aree libere per una superficie maggiore del 60 per cento dell'incremento relativo all'anno precedente, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 3, commi 7 e 8. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 3 dell'articolo 3, ed in ogni caso entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, relativi ai titoli abilitativi edilizi già rilasciati comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedito, gli interventi e i programmi di	legge e fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 9, comma 1, della stessa legge e, comunque, non oltre il termine di tre anni dalla medesima data di entrata in vigore, è vietato il consumo di suolo agricolo, tranne che per la realizzazione di interventi già autorizzati e previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché per lavori e opere già inseriti negli strumenti di programmazione delle stazioni appaltanti e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443. 2. Sono fatte salve le competenze attribuite in maniera esclusiva alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. La presente legge è attuata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.		materia di governo del territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono ad attuare quanto previsto dalla presente legge ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, fermi il raggiungimento dell'obiettivo del consumo di suolo pari a zero entro il 2050 e la priorità del riuso e della rigenerazione rispetto al nuovo consumo di suolo.		

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastro (Fdi) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastro (Fdi)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
	<p>modo conforme ai regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le relative varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino aumento al dimensionamento dei piani attuativi. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tutti i comuni non è consentito consumo di suolo in misura non conforme alle disposizioni regionali o, in mancanza di queste, in misura superiore al limite stabilito al comma 1 dell'articolo 3.</p> <p>2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono ad attuare quanto previsto dalla presente legge, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.</p>	<p>programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi, comunque denominati, approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.</p> <p>2. Nei casi di accertata e persistente violazione del comma 2 dell'articolo 3, del comma 4 dell'articolo 4 o del comma 1 del presente articolo i consigli comunali, su proposta del Ministro dell'interno, sono sciolti in base alle disposizioni dell'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>3. All'articolo 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>			<p>attuata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei relativi statuti e delle disposizioni di attuazione.</p>	<p>trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione in modo conforme ai regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti, prima della data di entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 3 dell'articolo 3, ed in ogni caso entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 3 dell'articolo 3, ed in ogni caso entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino aumento al dimensionamento dei piani attuativi. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni italiani non è consentito</p>					

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nugnes (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
		<p>a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:</p> <p>«1-bis. Per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) del comma 1, almeno dieci giorni prima che siano sottoposti all'approvazione, sono pubblicati gli schemi dei provvedimenti o delle delibere di adozione o approvazione, nonché i relativi allegati tecnici»;</p> <p>b) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, lettera a), e 1-bis».</p>				<p>consumo di suolo in misura non conforme alle disposizioni regionali o, in mancanza di queste, superiore al limite fissato dal comma 1 dell'articolo 3.</p> <p>2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono ad attuare quanto previsto dalla presente legge, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.</p>					
				Art. 2. <i>(Disposizioni finanziarie)</i>			Art. 14. <i>(Copertura finanziaria)</i>	Art. 18. <i>(Copertura finanziaria)</i>		Art. 9. <i>(Copertura finanziaria)</i>	
				1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento del prelievo erariale unico disposto dal comma 2.			1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge, nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante le maggiori entrate previste ai sensi del comma 2.	1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2019. Al relativo onere pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019,		1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del	

AS 63 Gaetano Quagliariello (FI-BP)	AS 86 Loredana De Petris (Misto) e altri	AS 164 Paola Nuges (M5S) e altri	AS 438 Maria Alessandra Gallone (FI-BP) e altri	AS 572 Gaetano Nastri (FdI) e altri	AS 609 Francesco Mollame (M5S)	AS 843 Mino Taricco (PD) e altri	AS 866 Gaetano Nastri (FdI)	AS 965 Virginia La Mura (M5S)	AS 984 Anna Rossomando (PD) e altri	AS 1044 Massimo Vittorio Berutti (FI-BP) e altri	AS 1177 Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az) e altri
				<p>2. Limitatamente agli anni 2018 e 2019, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.</p>			<p>trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate corrispondenti agli oneri stabiliti dal comma 1.</p> <p>3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	<p>si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.</p> <p>2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>		<p>programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.</p>	

A.S. 63: Gaetano Quagliariello (FI-BP).

A.S. 86: Sen. Loredana De Petris (Misto) e Vasco Errani (Misto), Pietro Grasso (Misto), Francesco Laforgia (Misto).

A.S. 164: Paola Nuges (M5S), Elena Fattori (M5S), Vilma Moronese (M5S), Matteo Mantero (M5S), Virginia La Mura (M5S), Franco Ortolani (M5S), Ruggiero Quarto (M5S), Patty L'Abbate (M5S), Fabrizio Trentacoste (M5S), Stefano Patuanelli (M5S), Francesco Mollame (M5S).

- A.S. 438:** Maria Alessandra Gallone (FI-BP), Roberta Toffanin (FI-BP), Alfredo Messina (FI-BP), Licia Ronzulli (FI-BP), Gabriella Giammanco (FI-BP), Fiammetta Modena (FI-BP), Maria Rizzotti (FI-BP), Enrico Aimi (FI-BP), Renato Schifani (FI-BP), Dario Damiani (FI-BP).
- A.S. 572:** Gaetano Natri (FdI), Nicola Calandrini (FdI).
- A.S. 609:** Francesco Mollame (M5S).
- A.S. 843:** Mino Taricco (PD), Andrea Ferrazzi (PD), Alessandro Alfieri (PD), Bruno Astorre (PD), Teresa Bellanova (PD), Caterina Bini (PD), Paola Boldrini (PD), Monica Cirinna' (PD), Stefano Collina (PD), Eugenio Comincini (PD), Luciano D'Alfonso (PD), Vincenzo D'Arienzo (PD), Davide Faraone (PD), Alan Ferrari (PD), Laura Garavini (PD), Francesco Giacobbe (PD), Nadia Ginetti (PD), Leonardo Grimani (PD), Mauro Antonio Donato Laus (PD), Ernesto Magorno (PD), Simona Flavia Malpezzi (PD), Daniele Manca (PD), Salvatore Margiotta (PD), Mauro Maria Marino (PD), Assuntela Messina (PD), Franco Mirabelli (PD), Dario Parrini (PD), Edoardo Patriarca (PD), Gianni Pittella (PD), Roberto Rampi (PD), Daniela Sbrollini (PD), Dario Stefano (PD), Valeria Sudano (PD), Vito Vattuone (PD).
- A.S. 866:** Gaetano Natri (FdI).
- A.S. 965:** Virginia La Mura (M5S).
- A.S. 984:** Anna Rossomando (PD), Monica Cirinna' (PD), Assuntela Messina (PD), Antonio Misiani (PD).
- A.S. 1044:** Massimo Vittorio Berutti (FI-BP), Maria Alessandra Gallone (FI-BP), Maria Virginia Tiraboschi (FI-BP), Francesco Battistoni (FI-BP), Urania Giulia Rosina Papatheu (FI-BP), Giancarlo Serafini (FI-BP), Alessandrina Lonardo (FI-BP), Massimo Mallegni (FI-BP), Giuseppe Moles (FI-BP), Luigi Vitali (FI-BP), Emilio Floris (FI-BP), Roberta Toffanin (FI-BP), Marco Perosino (FI-BP).
- A.S. 1177:** Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az); Paolo Arrigoni (L-SP-PSd'Az), Giorgio Maria Bergesio (L-SP-PSd'Az), Francesco Bruzzone (L-SP-PSd'Az), Giuliano Pazzaglini (L-SP-PSd'Az), Paolo Ripamonti (L-SP-PSd'Az), Gianpaolo Vallardi (L-SP-PSd'Az), Massimiliano Romeo (L-SP-PSd'Az), Antonella Faggi (L-SP-PSd'Az), Luigi Augussori (L-SP-PSd'Az), Alberto Bagnai (L-SP-PSd'Az), Claudio Barbaro (L-SP-PSd'Az), Anna Cinzia Bonfrisco (L-SP-PSd'Az), Stefano Borghesi (L-SP-PSd'Az), Simone Bossi (L-SP-PSd'Az), Roberto Calderoli (L-SP-PSd'Az), Maurizio Campari (L-SP-PSd'Az), Massimo Candura (L-SP-PSd'Az), Maria Cristina Cantu' (L-SP-PSd'Az), Marzia Casolati (L-SP-PSd'Az), William De Vecchis (L-SP-PSd'Az), Roberta Ferrero (L-SP-PSd'Az), Sonia Fregolent (L-SP-PSd'Az), Umberto Fusco (L-SP-PSd'Az), Tony Chike Iwobi (L-SP-PSd'Az), Raffaella Fiormaria Marin (L-SP-PSd'Az), Roberto Marti (L-SP-PSd'Az), Enrico Montani (L-SP-PSd'Az), Tiziana Nisini (L-SP-PSd'Az), Andrea Ostellari (L-SP-PSd'Az), Emanuele Pellegrini (L-SP-PSd'Az), Pasquale Pepe (L-SP-PSd'Az), Simona Pergreffi (L-SP-PSd'Az), Cesare Pianasso (L-SP-PSd'Az), Simone Pillon (L-SP-PSd'Az), Daisy Pirovano (L-SP-PSd'Az), Pietro Pisani (L-SP-PSd'Az), Mario Pittoni (L-SP-PSd'Az), Nadia Pizzol (L-SP-PSd'Az), Stefania Pucciarelli (L-SP-PSd'Az), Erica Rivolta (L-SP-PSd'Az), Gianfranco Rufa (L-SP-PSd'Az), Maria Saponara (L-SP-PSd'Az), Paolo Saviane (L-SP-PSd'Az), Rosellina Sbrana (L-SP-PSd'Az), Christian Solinas (L-SP-PSd'Az), Donatella Tesei (L-SP-PSd'Az), Paolo Tosato (L-SP-PSd'Az), Manuel Vescovi (L-SP-PSd'Az), Cristiano Zuliani (L-SP-PSd'Az).